

Privati
Business

CATTOLICA & MOTORI

START MOTO

POLIZZA PER LA PROTEZIONE DALLA
RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RC CICLOMOTORI E MOTOCICLI

Le presenti Condizioni di Assicurazione (MRA - MOD. C&M MOTO RC 2 - ED. 07/2023) sono parte integrante della Polizza MRA - MOD. C&M 1 e compongono il Set Informativo, unitamente ai documenti informativi precontrattuali:
- DIP Danni (MOD. DIP CM)
- DIP Aggiuntivo Danni (MOD. DIP+ CM)
e sono redatte secondo le linee guida ANIA del 06/02/2018.

EDIZIONE 07/2023



PRONTI ALLA VITA.

| cattolica.it | scarica l'app    

CATTOLICA *
ASSICURAZIONI
DAL 1896

*Marchio di Generali Italia S.p.A.

PRONTI ALLA CHIAREZZA

CONVENZIONI GRAFICHE APPLICATE NEI TESTI

ELEMENTI DI ATTENZIONE NELLE CONDIZIONI DI POLIZZA

Per rendere un po' più facili da capire cose per definizione complesse, abbiamo cercato di semplificare (ove possibile) il linguaggio assicurativo e applicato una coerenza – anche visiva – ai contenuti. In questo fascicolo, gli elementi costanti sono stati armonizzati e gli elementi di attenzione vengono identificati da un intuitivo sistema di linee guida per la consultazione e la lettura.

MAIUSCOLO

titoli di sezioni, capitoli, articoli, paragrafi

grassetto

punti rilevanti, sottotitoli, parole di riferimento

corsivo

esempi di calcolo, codicilli, voci del Glossario relative a sezioni specifiche



INFORMAZIONE IMPORTANTE

Le cose chiave e utili da sapere



FOCUS

Approfondimenti, specifiche, casi, esempi...



COSA FARE

Istruzioni, cosa fare o chi contattare in caso di...

SOMMARIO

GLOSSARIO

GLOSSARIO	4
-----------------	---

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

SEZIONE NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE	10
--	----

RC AUTO

SEZIONE RC AUTO	17
-----------------------	----

ASSISTENZA

SEZIONE ASSISTENZA	41
ASSISTENZA SMALL, MEDIUM E LARGE	41
Tabella riassuntiva delle prestazioni Small Medium e Large	44
Soccorso stradale	45
Assistenza al veicolo	49
Assistenza alla persona	69
ASSISTENZA MOTO	78

PROTEZIONE LEGALE

SEZIONE PROTEZIONE LEGALE	93
---------------------------------	----

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

SEZIONE "COSA FARE IN CASO DI SINISTRO"	105
Sezione RC AUTO	105
Sezione ASSISTENZA	106
Sezione PROTEZIONE LEGALE	107

GLOSSARIO



“Per scegliere, devo capire.”

È giusto: per iniziare, ecco la raccolta dei termini – generali e specifici – presenti in queste Condizioni di Assicurazione, spiegati con linguaggio il più possibile chiaro.

TERMINI PRESENTI NELLA POLIZZA

A

Abitazione

La dimora abituale situata in Italia dove è domiciliato l'Assicurato (definizione relativa alla sezione Assistenza).

Aggravamento del rischio

Variazione delle caratteristiche iniziali del rischio che aumenta la probabilità del verificarsi del danno.

Area aeroportuale

Area riservata al traffico e alla sosta di aeromobili sia civili che militari.

Assicurato

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione (il proprietario, il locatario, il Conducente autorizzato e i trasportati del veicolo indicato in Polizza).

Attestazione dello stato di rischio

Documento che certifica la storia assicurativa del rischio Assicurato (assenza/presenza di incidenti, classe di merito maturata ecc.) e che la Compagnia mette a disposizione del Contraente e dell'avente diritto nel proprio sito.

Avente diritto

La persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'attestato di rischio (Contraente; ovvero qualora diverso, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria).

B**Banca Dati**

La banca dati elettronica sotto il controllo dell'IVASS che contiene le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.

C**Car sharing**

Servizio di mobilità urbana che consente agli utenti di utilizzare un veicolo su prenotazione noleggiandolo per un periodo di tempo breve, nell'ordine di minuti o ore, e pagando in ragione dell'utilizzo effettuato.

Carta Verde

Certificato internazionale di Assicurazione che attesta l'estensione dell'efficacia dell'Assicurazione obbligatoria R.C.A. ai danni provocati dalla circolazione del veicolo Assicurato in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non sbarrata) sulla stessa Carta Verde.

Stati in cui non è più necessario possedere la Carta Verde per la libera circolazione: Portogallo, Spagna, Andorra, Francia, Svizzera, Belgio, Lussemburgo, Olanda, Germania, Danimarca, Regno Unito, Irlanda, Islanda, Norvegia, Svezia, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Austria, Italia, Slovenia, Ungheria, Romania, Serbia, Croazia, Bulgaria, Grecia, Liechtenstein, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Malta e Cipro.

Stati in cui è ancora obbligatoria la Carta Verde: Russia, Bielorussia, Ucraina, Moldavia, Albania, Repubblica di Nord Macedonia, Turchia, Azerbaigian, Iran, Israele, Tunisia, Marocco.

Stati per i quali la Compagnia non rilascia la Carta Verde: Albania, Marocco.

Cessionario

La persona fisica o giuridica che subentra nel Contratto di Assicurazione.

Circolazione

Il movimento, la fermata e la sosta del veicolo su area pubblica o su area a questa equiparata.

Classe interna

Classe di merito assegnata al Contratto in base a specifiche regole previste dalle Condizioni di Polizza del Contratto e che si differenzia dalla classe di merito di conversione universale.

Classe di merito di conversione universale (CU)

Classe di merito assegnata obbligatoriamente al Contratto in base alle regole previste dai regolamenti/provvedimenti IVASS.

La classe di merito C.U. certifica la storia assicurativa e si basa su elementi oggettivi, uguali per tutte le compagnie assicuratrici che si muovono con le stesse regole.

Compagnia

Si intende per definizione e in qualunque circostanza Generali Italia.

Conducente

Colui che è preposto alla guida del veicolo durante le fasi della circolazione.

Consap

Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (www.consap.it).

Contraente

Il soggetto che stipula il Contratto di Assicurazione, che paga il Premio e che aderisce al Contratto di abbonamento.

Contratto

Il documento contrattuale di Assicurazione (detto anche Polizza).

D**D.A.S.**

Società Gestionaria alla quale la Compagnia ha affidato la gestione dei sinistri Protezione Legale.

D.Lgs

Decreto Legislativo

D.P.R.

Decreto del Presidente della Repubblica

E**Ebbrezza**

Situazione di superamento della soglia alcolemica massima consentita dalle disposizioni in vigore, dovuto all'assunzione di bevande alcoliche.

F**Familiare convivente**

La persona fisica convivente nel medesimo nucleo familiare del proprietario.

Franchigia

Importo fisso prestabilito, espresso in cifra o in percentuale, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.

Furto

È il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, che identifica la sottrazione di un bene mobile al suo legittimo possessore, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

G**Guasto**

Danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti tale da renderne impossibile l'utilizzo (definizione relativa alla sezione Assistenza).

I

Incendio

È la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi.

Incidente

L'evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro liquidabile a termini di Polizza.

Infortunio

L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.

Invalità permanente

La perdita definitiva, totale o parziale, della capacità dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

IVASS (ex ISVAP)

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

L

Legge

Il decreto legislativo 07/09/2005 n. 209 - Codice delle assicurazioni private e i relativi regolamenti.

Locatario

La persona fisica o giuridica che utilizza un veicolo affidatogli in base a un Contratto di locazione finanziaria, le cui generalità siano indicate sulla carta di circolazione.

M

Massimale

L'importo massimo che la Compagnia assicurativa s'impegna a pagare per i danni patrimoniali e personali derivanti dal sinistro dell'Assicurato. Il valore eccedente tale massimale dovrà essere corrisposto direttamente dall'Assicurato.

N

Nucleo familiare

Il nucleo come si evince dallo stato di famiglia.

P

Patto di riservato dominio

È un Contratto di vendita con il quale l'acquisizione del diritto di proprietà è subordinata al pagamento dell'intero prezzo pattuito dalle parti in causa (art. 1523 Codice Civile).

Polizza

Il documento che comprova il Contratto di Assicurazione.

Portatore di handicap

La persona fisica che, a causa di una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che comporta difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, vive una situazione di svantaggio sociale nel contesto di riferimento.

P.R.A.

Pubblico Registro Automobilistico.

Premio

La somma di denaro (comprensiva di imposte ed eventuali oneri di legge) dovuta dal Contraente alla Compagnia per la copertura assicurativa.

Proprietario

L'intestatario del veicolo al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

R

Rapina

È il reato, previsto dall'art. 628 del codice penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, attraverso violenza o minaccia, sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

R.C.A.

Responsabilità Civile Auto, ossia la responsabilità del Conducente e del proprietario (usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, e locatario in caso di veicolo concesso in leasing) di un veicolo per i danni involontariamente causati ad altri (persone e/o cose) durante la circolazione dello stesso.

Responsabilità concorsuale

Responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

Responsabilità principale

Responsabilità prevalente o superiore attribuita a uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

Ricovero

La permanenza in un istituto di cura che comporta il pernottamento.

Risarcimento diretto

Procedura, applicabile secondo le modalità previste dalla legge, in base alla quale il danneggiato, non responsabile totalmente o parzialmente, si rivolge alla Compagnia per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

S

Sinistro

Evento dannoso, accidentale e inatteso, che interrompa il normale svolgimento della circolazione stradale, per il quale è prestata la garanzia.

Limitatamente alla sezione Assistenza: il singolo fatto o avvenimento che renda impossibile l'utilizzo del veicolo Assicurato dipendente da guasto, incidente, incendio, furto, anche parziale o tentato, rapina anche tentata e che determina la richiesta di assistenza.

Società (altre)

Altre aziende, oltre quelle citate, che cooperano con la Compagnia.

Società Gestionaria

La Società che gestisce i sinistri Protezione Legale.

Sostanze Stupefacenti o Psicotrope

Sostanze che, per le loro proprietà chimiche, sono in grado alterare lo stato di coscienza.

Struttura Organizzativa

La struttura di IMA Servizi Scarl costituita da medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica Convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance, provvede per incarico di quest'ultima al contatto telefonico con l'Assicurato, ed organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in Polizza. (Definizione relativa alla Sezione Assistenza).

T

Tariffa

I prezzi stabiliti dalla Compagnia in vigore al momento della stipulazione, del rinnovo o delle modifiche del Contratto.

Tempari

Prospetti che precisano i tempi base per le varie fasi di lavorazione, in alcune aziende industriali o artigianali.

Terzi

Coloro che risultano essere tali secondo i termini della legge, ossia la vittima del fatto illecito il cui risarcimento, nei limiti del massimale, viene garantito dall'Assicuratore.

V

Veicolo

Ciclomotore, motociclo, motocarozzetta, motoveicolo per trasporto promiscuo, quadriciclo leggero, quadriciclo trasporto persone adibiti a:

- uso privato,
- noleggio libero,
- noleggio con Conducente,
- scuola guida,
- uso pubblico.

Limitatamente alla sezione Assistenza: motociclo di oltre 50 cc immatricolato in Italia.

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE



LE NORME
CHE
REGOLANO IL
CONTRATTO

In questa prima parte vengono indicate le norme e i punti fermi comuni a tutte le Sezioni, formule e garanzie proposte.

SEZIONE NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Premessa

Nella presente sezione sono descritte le norme comuni alle garanzie trattate nel presente fascicolo e di seguito dettagliate:

- Sezione R.C.A.: offre la garanzia R.C.A. e altre garanzie acquistabili facoltativamente;
- Sezione Assistenza: offre la garanzia di Assistenza acquistabile facoltativamente nelle forme: Small, Medium, Large, Moto;
- Sezione Protezione legale: offre la garanzia di Protezione legale acquistabile facoltativamente nelle forme: Formula Promozione, Standard e Plus.

ART. 1 DOVE VALE LA COPERTURA

L'Assicurazione, salvo diversa indicazione per le singole garanzie, vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, Principato di Monaco e per Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Montenegro, Bosnia Erzegovina, Serbia e per tutti gli stati dell'Unione Europea.

L'Assicurazione vale anche per il territorio dei Paesi indicati nel certificato internazionale di Assicurazione (Carta Verde), qualora venga rilasciata dalla Compagnia e le cui sigle internazionali non siano barrate.

Qualora il veicolo circoli all'estero, la garanzia R.C.A. è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali, ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza.

Sezione Protezione Legale

Le prestazioni di tutela legale elencate nell'art. 2 "Casi garantiti" della sezione "Protezione legale" ai punti:

- Protezione legale Formula Promozione,
- Protezione legale Standard,
- Protezione legale Plus,

sono estese ai casi assicurativi avvenuti in:

- Europa e Paesi del Bacino del Mediterraneo: per la difesa penale e il risarcimento danni extracontrattuale;
- Italia, San Marino e Città del Vaticano: in tutte le restanti ipotesi.

Le prestazioni di tutela legale elencate nell'art. 2 "Casi garantiti" della sezione "Protezione legale" al punto

D. Patente Protetta Standard

sono estese ai casi assicurativi avvenuti in:

- Europa e Paesi del Bacino del Mediterraneo: per lett. a) Difesa Penale;
- Italia, San Marino e Città del Vaticano: per lett. d) Errata Variazione dei punti;
- Europa: per violazioni analoghe a quelle di cui alle lett. b) Violazioni al Codice della Strada e lett. c) Sanzioni amministrative accessorie.

Le prestazioni di Perdite Pecuniarie elencate nell'art. 2 "Casi garantiti" della sezione "Protezione legale" ai punti:

D. Patente Protetta Standard,

E. Patente Protetta Standard con garanzia aggiuntiva 1

sono estese ai casi assicurativi avvenuti in:

- Italia, San Marino e Città del Vaticano: per lett. e) Indennità Autoscuola, lett. f) Indennità Zero punti, di cui al punto D;
- Europa e Turchia: in relazione alla Diaria di cui al punto E.

L'Europa comprende i seguenti Paesi: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Georgia, Grecia, Inghilterra, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Repubblica di Nord Macedonia, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Russia Europea, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia Europea, Ucraina, Ungheria.

ART. 2 QUANDO E COME DEVO PAGARE

Il Premio può essere pagato in un'unica soluzione oppure frazionato in più rate, ove concesso dalla Compagnia, con l'eventuale applicazione di una maggiorazione di Premio.

Il Premio, o la prima rata di Premio, devono essere pagati alla consegna della Polizza. Se il Contraente non paga il Premio, o la prima rata di Premio, l'Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno del pagamento. Le eventuali rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Compagnia che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio.

Il Premio è dovuto per l'intero periodo assicurativo anche se è stato concesso il pagamento frazionato.

Il pagamento deve essere eseguito alla Compagnia o all'agenzia cui è assegnato il Contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato o la quietanza previsti dalle disposizioni in vigore e relativa Carta Verde (se prevista).

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento del Premio può essere eseguito tramite:

- a. assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all'agente in qualità di agente della Compagnia;
- b. ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Compagnia o l'agente in qualità di agente della stessa;
- c. contante, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
- d. sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l'agenzia oppure la Compagnia.

ART. 3 QUANDO INIZIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA

Il Contratto di Assicurazione non prevede il tacito rinnovo e a scelta del Contraente può avere le seguenti durate:

- a) **annuale**, il contratto ha durata annuale;
- b) **annuale più frazione**, la Polizza ha validità per l'intero periodo assicurativo sottoscritto (anno intero più frazione);
- c) **temporanea**, il contratto può avere una durata massima di 180 giorni e cessa alle ore 24 della data di scadenza indicata in Polizza.

I contratti stipulati nelle forme **annuale e annuale più frazione s'intendono risolti dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del Contratto non producendo più alcun effetto, salvo che, entro i predetti quindici giorni, non sia stato stipulato un nuovo Contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura, anche se stipulata con altra compagnia.**

La Compagnia, almeno 15 giorni prima della scadenza del Contratto (salvo il caso di Polizza temporanea), mette a disposizione del Contraente una nuova proposta assicurativa, presso l'agenzia alla quale è assegnato il Contratto.

Il ritiro della quietanza con conseguente pagamento del Premio implica l'accettazione delle nuove condizioni di Premio e di Polizza.

Qualora il Contraente non accettasse la proposta di rinnovo, il Contratto s'intende risolto nei termini qui descritti.

Le garanzie assicurative espressamente indicate in Polizza operano dalle ore 24 del giorno:

- di decorrenza indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati;
- di pagamento del Premio o della prima rata, se questo avviene successivamente alla data indicata in Polizza.

In caso di frazionamento del Premio, se il Contraente non paga le rate di Premio successive alla prima, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza della frazione pagata e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Gli eventuali sinistri verificatisi in tale periodo non sono considerati in copertura.

L'Assicurazione può avere effetto da un orario diverso dalle ore 24 qualora sia espressamente indicato in Polizza e/o nel certificato di Assicurazione.

ART. 4 CHE OBBLIGHI HO (DICHIARAZIONI INESATTE, RETICENZE E COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE)



Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del Contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile), **o la mancata comunicazione di ogni variazione** delle circostanze stesse **che comportino aggravamento del rischio** (art. 1898 del Codice Civile), **possono comportare l'annullamento della Polizza, la perdita del diritto all'indennizzo o l'esercizio da parte della Compagnia del diritto di rivalsa totale o in proporzione**, della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, per i danni pagati a terzi.

Relativamente alla garanzia di R.C.A., la Compagnia eserciterà, in tutto o in parte, il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla norma.

ART. 5 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO



Il Contratto non è soggetto a tacito rinnovo e quindi le garanzie cesseranno di avere efficacia alla scadenza prevista.

ART. 6 CESSAZIONE DEL RISCHIO

In caso di:

- vendita o messa in conto vendita del veicolo,
- distruzione, demolizione o esportazione definitiva dello stesso,
- furto o rapina senza ritrovamento,

il Contraente deve darne comunicazione alla Compagnia:

- **fornendo la relativa documentazione e**
- **assumendo l'impegno di non utilizzare** certificato di Assicurazione e Carta Verde, se rilasciata, e di distruggere o restituire alla Compagnia le copie eventualmente stampate, eccetto il caso di furto o rapina.

In caso di utilizzo dei documenti assicurativi dopo l'assunzione di impegno, la Compagnia si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul Contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati.

La Compagnia, **su richiesta del Contraente**, provvederà alla gestione del Contratto con una delle seguenti soluzioni:

- trasferimento della copertura assicurativa ad altro veicolo indicato dal Contraente (sostituzione);
- risoluzione del Contratto;
- cessione del Contratto;
- sospensione del Contratto.

TRASFERIMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA AD ALTRO VEICOLO INDICATO DAL CONTRAENTE (SOSTITUZIONE)

Il Contraente, o il proprietario se persona diversa, può **chiedere che la copertura assicurativa sia resa valida per un altro veicolo:**

- di proprietà dello stesso Contraente, o del proprietario se persona diversa;

- locato dallo stesso Contraente, o dallo stesso proprietario se persona diversa, nel caso di contratti di locazione o di noleggio a lungo termine purché non inferiori a 12 mesi;
- di proprietà di una o più delle persone intestatarie del veicolo venduto, nel caso in cui ne sia titolare una pluralità di soggetti, **previa consegna della dichiarazione di rinuncia della classe di merito maturata** da parte del o dei comproprietari cedenti.

In tutti i casi il Contraente, o il proprietario se persona diversa, deve fornire copia del libretto relativo al nuovo veicolo da assicurare.

Nel caso in cui l'operazione comporti una variazione di Premio, si procede al suo conguaglio sulla base della tariffa in vigore sul Contratto oggetto di variazione.

Riguardo la garanzia Assistenza, nel caso in cui la sostituzione avvenga con un veicolo per cui non è prevista la commercializzazione della stessa, il Premio pagato e non goduto verrà rimborsato.

Rimborso Premio pagato e non goduto (garanzia Assistenza)	1/360 del Premio netto annuo per ogni giorno non goduto
---	---

Il Contraente si impegna a non utilizzare e a distruggere l'ultimo certificato di Assicurazione e la Carta Verde, se rilasciata, relativi alla polizza sostituita.



RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contraente può risolvere il Contratto, con la restituzione della parte di Premio R.C.A. corrisposta e non usufruita, dal momento della **consegna della copia**:

- **del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà** con avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà, nel caso di vendita del veicolo;
- o
- **dell'attestato certificante la restituzione del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà e della targa del veicolo** (o del certificato di presa in carico del veicolo da parte dei centri autorizzati), nel caso di demolizione o esportazione definitiva del veicolo.

Nel caso in cui il veicolo sia stato dato in conto vendita e la vendita abbia seguito e sia opportunamente documentata, la restituzione della parte di Premio corrisposta e non usufruita, determinata come sotto, avrà luogo dalla data di messa in conto vendita purché in pari data il Contraente abbia **assunto l'impegno di non utilizzare** certificato di Assicurazione e Carta Verde, se rilasciata, e di distruggere o restituire alla Compagnia le copie eventualmente stampate.

Restituzione del Premio	1/360 del Premio netto annuo per giorno di garanzia residua
-------------------------	---



Per i casi di furto o rapina, la risoluzione del Contratto, con restituzione della parte di Premio corrisposta e non usufruita, determinata come sopra, ha effetto:

- **previa consegna della denuncia** presentata alle autorità di Pubblica Sicurezza,
- **dal giorno successivo** a quello della denuncia stessa.

Se il furto avviene nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di Assicurazione, il Contraente **è tenuto a corrispondere la relativa rata di Premio** con diritto alla restituzione dello stesso come indicato.

Per i contratti di durata inferiore all'anno la Compagnia non procede alla restituzione della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del Contratto.

In tutti i casi, **in assenza dell'idonea documentazione, il Contratto si risolve senza restituzione di Premio dalla data di assunzione dell'impegno** di non utilizzare certificato di Assicurazione e Carta Verde, se rilasciata, e di distruggere o restituire alla Compagnia le copie eventualmente stampate, eccetto il caso di furto o rapina.

CESSIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui il Contratto di Assicurazione venga ceduto all'acquirente del veicolo, la Compagnia provvederà all'emissione di apposita appendice rilasciando i nuovi documenti assicurativi.

Sul Contratto ceduto non sono ammesse sospensioni o variazioni di qualsiasi tipo, salvo ulteriori cessioni di Contratto.

Il Contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'Assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo Contratto. Per questo, la Compagnia non rilascerà l'attestazione dello stato del rischio.

Non è ammessa la cessione del contratto che assicura una targa strettamente legata al titolare (per esempio il ciclomotore).

SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

Il Contraente può chiedere che il Contratto sia sospeso e quindi eventualmente riattivato, se ha acquistato l'opzione "Sospensione e riattivazione del Contratto".

Per il dettaglio sulle regole di funzionamento dell'opzione vedere: Sezione R.C.A., art. 1 "Che cos'è Assicurato - Opzioni facoltative con pagamento di un Premio aggiuntivo".

ART. 7 SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO

Nel caso in cui si debba procedere alla sostituzione del certificato, la Compagnia vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e previo eventuale conguaglio di Premio.

Il Contraente si impegna a non utilizzare e a distruggere o restituire alla Compagnia le copie eventualmente stampate del Certificato da sostituire e della Carta Verde, se rilasciata. Per il rilascio di duplicati in caso di deterioramento, smarrimento, sottrazione o distruzione si osserva quanto segue:

- in caso di deterioramento, il Contraente deve distruggere il documento deteriorato;
- in caso di sottrazione il Contraente deve fornire alla Compagnia la prova di avere denunciato il fatto alle Autorità competenti;
- in caso di smarrimento o distruzione, il Contraente, in alternativa alla denuncia, potrà fornire una sua dichiarazione circa l'evento accaduto.

ART. 8 ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato **deve comunicare per iscritto** alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato **deve darne avviso** a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod.civ.).

L'inadempimento doloso, ai sensi dello stesso articolo, può comportare la perdita del diritto all'indennizzo.

ART. 9 COMPETENZA TERRITORIALE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente Contratto, se il Contraente:

- è "Consumatore" ai sensi dell'art. 18 del Codice del Consumo, è competente il giudice del luogo di residenza o di domicilio del Contraente;
- non è "Consumatore", è competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria di Verona (ovvero ove ha sede la Compagnia).

ART. 10 IMPOSTE E TASSE



Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge e relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 11 DIRITTO DI RIPENSAMENTO (valido solo per polizze stipulate con tecniche di vendita a distanza)

Entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto. In tal caso la Compagnia provvederà a restituire al Contraente il Premio pagato e non goduto al netto di imposte e contributi, trattenendo la frazione di Premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.



Per avvalersi di questo diritto, **il Contraente deve contattare l'agenzia, presso la quale è stato sottoscritto il contratto, la quale fornirà i documenti necessari per l'esercizio del diritto di ripensamento.**

La sottoscrizione dei suddetti documenti prevede l'assunzione dell'impegno di non utilizzare il certificato di Assicurazione e la Carta Verde, se rilasciata, e **distruggere o restituire** alla Compagnia le copie eventualmente stampate.

Dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente **manifesta per iscritto la volontà di esercitare tale diritto, nel rispetto delle suddette modalità**, cesserà la copertura assicurativa e la Compagnia provvederà a rimborsare il Contraente.

Restituzione del Premio	1/360 del Premio netto annuo per giorno di garanzia residua
-------------------------	---

In caso di utilizzo dei documenti assicurativi (certificato di assicurazione e Carta Verde, se rilasciata) **dopo l'esercizio del diritto di ripensamento, la Compagnia si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul Contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati.**

ART. 12 CONFIGURAZIONE POLIZZA AL RINNOVO

Le parti danno atto e convengono che al rinnovo contrattuale la Compagnia si impegna alla raccolta ed analisi, anche con strumenti automatizzati, delle seguenti informazioni riferite al cliente:

- dati riferiti alla tariffazione,
- numero polizze R.C.A. per ogni settore,
- numero polizze per famiglia di prodotto.

Tali dati sono analizzati dalla Compagnia al solo fine di proporre garanzie e prodotti adeguati al rischio assicurativo del cliente.

RC AUTO

GARANZIA R.C.A. E OPZIONI FACOLTATIVE

In questa Sezione vengono indicate la garanzia R.C.A., le opzioni facoltative a disposizione del Contraente e le formule di personalizzazione in base al tipo di guida.

SEZIONE R.C.A.

ART. 1 CHE COS'È ASSICURATO



La Compagnia assicura, in conformità alle norme della Legge, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'Assicurazione, impegnandosi a corrispondere **entro i limiti convenuti** le somme che, per capitale, interesse e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel Contratto.

Qualora venga dichiarato in Polizza che il veicolo traina un rimorchio, l'Assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni derivanti dal traino del rimorchio identificato con targa propria.

I danni cagionati a terzi dal gancio traino installato e omologato sono compresi.

La Compagnia inoltre assicura:

- a. la circolazione del veicolo Assicurato in aree private;
- b. la responsabilità dell'istruttore, **nel caso di veicolo adibito a scuola guida**, per i danni causati a terzi dall'allievo durante l'esercitazione. Viene considerato terzo:
 - l'allievo Conducente quando è alla guida del veicolo, salvo durante l'effettuazione dell'esame;
 - l'esaminatore e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo Conducente.

La condizione è identificata in Polizza come condizione speciale B.

- c. **relativamente alle motocarrozette date a noleggio con Conducente o ad uso pubblico**, la responsabilità del Contraente, o del proprietario se persona diversa, e del Conducente, per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, **esclusi comunque denaro, preziosi, titoli nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto. Sono ugualmente esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.**

La condizione è identificata in Polizza come condizione speciale C.

Per questi casi, i massimali indicati in Polizza sono destinati:

- anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'Assicurazione obbligatoria;
- per la parte non assorbita dai suddetti, ai risarcimenti dovuti sulla base delle estensioni sopra indicate.

OPZIONI FACOLTATIVE CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Operanti solo se espressamente indicate in Polizza o sul certificato di Assicurazione

RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA O SOTTO L'INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE

La Compagnia, **solamente per il primo sinistro**, rinuncia alla rivalsa nei confronti del Conducente, del proprietario o locatario del veicolo identificato in Polizza, qualora lo stesso, al momento del sinistro, risulti in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, o gli sia stata comminata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 e 187 del codice della strada.

SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO

Sospensione

Nel caso in cui il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di Contratto, deve darne comunicazione alla Compagnia impegnandosi a restituire i documenti assicurativi (certificato di Assicurazione e Carta Verde, se rilasciata). **impegnandosi a non utilizzare** certificato di Assicurazione e Carta Verde, se rilasciata, e a distruggere o restituire alla Compagnia le copie eventualmente stampate.

In caso di utilizzo dei documenti assicurativi dopo l'assunzione di impegno, la Compagnia si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul Contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati.

La sospensione:

- ha decorrenza dalla data di sottoscrizione da parte del Contraente dell'apposita appendice emessa dalla Compagnia. In caso di furto del veicolo, e previa consegna di copia della denuncia presentata alle Autorità competenti, ha decorrenza a partire dal giorno successivo alla denuncia stessa.
- può essere concessa una volta per anno solare.

Esclusioni

La sospensione non è consentita:

- per veicoli aventi uso diverso da privato e/o cilindrata inferiore o uguale a 50 cc,
- se il periodo di Assicurazione in corso con Premio pagato e non goduto è inferiore a 1 mese,
- per i contratti di durata inferiore all'anno,
- per i contratti ceduti,
- per i contratti amministrati con "libro matricola",
- per i contratti gestiti con "multiveicolo",
- per i contratti d'Assicurazione di veicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione.

Riattivazione

La riattivazione del Contratto avviene su richiesta del Contraente per lo stesso o un altro veicolo.

Nel caso in cui si tratti dello stesso veicolo, l'operazione è ammessa purché la proprietà sia:

- del medesimo intestatario al P.R.A.;
- del medesimo locatario, nel caso di contratti di locazione o di noleggio a lungo termine non inferiori a 12 mesi;
- stata trasferita ad uno dei soggetti di cui alla sezione "Gestione della sostituzione e della classe di CU" dell'articolo 7 "Bonus/Malus (condizione speciale: O – Ciclomotori; P – Motoveicoli)".

Nel caso in cui si tratti di altro veicolo, l'operazione è ammessa purché la proprietà sia:

- del medesimo intestatario al P.R.A.;

- del medesimo locatario, nel caso di contratti di locazione o di noleggio a lungo termine non inferiori a 12 mesi;
- di una o più delle persone intestatarie del veicolo alienato, nel caso in cui ne sia titolare una pluralità di soggetti, **previa consegna della dichiarazione di rinuncia della classe di merito maturata** da parte del o dei comproprietari cedenti.

La riattivazione per un veicolo diverso da quello inizialmente Assicurato è ammessa purché quest'ultimo risulti venduto, posto in conto vendita, distrutto, demolito, esportato definitivamente o sia stato oggetto di furto senza ritrovamento.

NOTA BENE:

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto:

- una **durata minima pari o superiore a tre mesi**, con la riattivazione, la scadenza annuale del contratto viene prorogata per un periodo di tempo pari a quello della durata della sospensione. In tal caso si applicherà la tariffa in vigore al momento della riattivazione stessa.
Il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia.
- una **durata inferiore a tre mesi**, non si procede alla proroga della scadenza, né al conguaglio del Premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione, e il Premio verrà determinato sulla base della tariffa in vigore sul Contratto sostituito.

Se il Contraente non provvede alla riattivazione entro dodici mesi dalla sospensione, il Contratto si estingue. Nel caso di documentata vendita, furto, distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo successiva alla sospensione del Contratto, la Compagnia restituirà, **previa richiesta dell'Assicurato** ed entro 2 anni dalla data di sospensione, la parte di Premio netto corrisposta e non usufruita.

Restituzione del Premio	1/360 del Premio netto annuo per giorno di garanzia residua dal momento della sospensione
-------------------------	---

ART. 2 COSA NON È ASSICURATO



L'Assicurazione non comprende i danni a cose e alla persona subiti dal Conducente del veicolo responsabile del sinistro.

L'Assicurazione non comprende i danni alle cose subiti da:

- a) il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
- b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del Conducente o dei soggetti di cui al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedono abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).

Non sono poi assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati a terzi:

- dalla circolazione in aree aeroportuali;
- dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e a tutte le verifiche previste nel regolamento di gara;
- dalla circolazione del veicolo all'interno di circuiti.

La Compagnia non sarà tenuta a prestare, o risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente Polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Compagnia debba comunque attenersi.

ART. 3 LIMITAZIONI ALLA COPERTURA

L'Assicurazione non è operante nel caso di:

- Conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore (per esempio: per non aver conseguito la patente o non aver acquisito le necessarie certificazioni di abilitazione e/o di idoneità o perché la patente gli è stata sospesa, revocata o è scaduta). Tuttavia, la Compagnia rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa per i sinistri causati da Conducente con **patente idonea ma scaduta da un periodo di tempo non superiore a 12 mesi, sempre che la patente venga rinnovata entro 45 giorni dalla data del sinistro**, o successivamente, se il mancato rinnovo entro tale termine sia causato esclusivamente e direttamente dalle lesioni fisiche subite dal Conducente in occasione del sinistro stesso;
- Conducente alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o gli sia stata comminata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 e 187 del codice della strada. Tuttavia, la Compagnia limita il proprio diritto di rivalsa **solamente nel caso di Conducente che guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope**, indipendentemente dall'ammontare del danno, a:

Guida in stato di ebbrezza	euro 5.000
Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope	euro 20.000

- veicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- veicolo dato a noleggio con Conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o dal suo dipendente;
- veicolo sottoposto a "fermo amministrativo";
- Assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- danni causati dalla circolazione del veicolo durante il periodo di sospensione della garanzia.



Nei precedenti casi, e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla norma citata.

ART. 4 FORMULE DI PERSONALIZZAZIONE IN BASE AL TIPO DI GUIDA

Il Contraente può scegliere tra queste diverse formule.

PERSONALIZZAZIONE	CARATTERISTICHE	RIVALSA
GUIDA LIBERA	Proprietario: persona fisica Conducente: qualunque Conducente	Nessuna
GUIDA ESPERTA	Proprietario: persona fisica Conducente: di età uguale o maggiore ai 26 anni	Fino alla concorrenza di euro 5.000 (se il Conducente, al momento del sinistro, è minore di 26 anni)
GUIDA ESCLUSIVA	Proprietario: persona fisica Conducente: esclusivamente il proprietario	Fino alla concorrenza di euro 5.000 (se il Conducente, al momento del sinistro, è diverso dal proprietario)
AZIENDA	Proprietario: persona giuridica Conducente: qualunque Conducente	Nessuna

È prevista la formula “SENZA PERSONALIZZAZIONE” per i seguenti veicoli: motocarrozette da noleggio con Conducente o ad uso pubblico, veicoli dati a noleggio libero e adibiti a scuola guida.

Per le formule “GUIDA ESPERTA” e “GUIDA ESCLUSIVA”, la rivalsa non sarà esercitata in caso di:

- utilizzo del veicolo indicato in Polizza al momento del sinistro dovuto a stato di necessità (come definito dall'art. 54 del Codice Penale);
- veicolo guidato dal titolare di un'officina di autoriparazione o da un suo dipendente preposto alla riparazione del veicolo stesso;
- perdita della disponibilità del veicolo da parte dell'Assicurato a seguito di fatto doloso di terzi.

ART. 5 ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

La Compagnia mette a disposizione del Contraente e dell'avente diritto (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario), in via telematica nell'area riservata del proprio sito internet (www.cattolica.it), l'attestazione dello stato di rischio **almeno 30 giorni prima della scadenza** annuale del Contratto, purché si sia concluso il periodo di osservazione.

L'attestato di rischio è disponibile anche nell'home page del sito internet della Compagnia (www.cattolica.it) nella sezione "comunicazioni" al link "attestato di rischio".

Il Contraente e l'avente diritto possono chiedere, nelle modalità descritte ai commi precedenti, il rilascio dell'attestazione di rischio aggiornata nel caso in cui, dopo la conclusione del periodo di osservazione, sia avvenuto:

- il furto del veicolo, l'esportazione definitiva all'estero, la vendita (con risoluzione o cessione del Contratto), la consegna in conto vendita, la demolizione o la cessazione definitiva della circolazione;
- la sospensione della garanzia nel corso del Contratto e la successiva riattivazione. In questo caso l'attestazione dello stato di rischio verrà rilasciata in occasione della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione.

Se il veicolo è cointestato, l'obbligo di consegna dell'attestazione per via telematica al proprietario, se persona diversa dal Contraente, si considera assolto:

- per i contratti in corso, già presenti nel portafoglio della Compagnia, con la consegna al soggetto avente diritto indicato in Polizza come proprietario;
- per i nuovi contratti stipulati dal 1° luglio 2015 con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione.

Gli aventi diritto possono chiedere in qualunque momento l'attestazione di rischio relativa agli ultimi 5 anni.

La Compagnia consegna per via telematica, o per il tramite dell'intermediario se il documento è stato richiesto in forma cartacea, ed entro 15 giorni dalla richiesta scritta, l'attestazione relativa all'ultimo periodo di osservazione concluso. **Tale documento non può essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo Contratto ma ha valenza puramente informativa**, così come da regolamento IVASS n. 9/2015.

Nel caso di Contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione sarà consegnata per via telematica dalla delegataria.



La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione di garanzia nel corso del Contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, salvo il caso in cui il periodo di osservazione risulti concluso;
- cessione del Contratto contemporanea alla vendita del veicolo Assicurato, nel caso in cui il periodo di osservazione non risulti concluso.

ART. 6 FORMULA TARIFFARIA PEJUS (CONDIZIONE SPECIALE – G)

Premessa

La presente Assicurazione è stipulata nella forma “Pejus”, che prevede maggiorazioni della tariffa qualora la Compagnia, nel periodo di osservazione, come sotto definito, abbia provveduto al pagamento anche parziale di danni conseguenti a sinistri con responsabilità principale o con responsabilità concorsuale.

PERIODO DI OSSERVAZIONE

Per l'applicazione delle regole evolutive delle classi di merito (C.U., in bonus o in malus) e per l'applicazione del Pejus, si considerano i seguenti periodi di osservazione:

- **in caso di nuova emissione:** inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale corrispondente alla prima annualità intera di Premio;
- **in caso di rinnovo:** inizia dalla scadenza del periodo di osservazione precedente e dura 12 mesi.

STIPULA DI UN NUOVO CONTRATTO

All'atto della stipulazione di un nuovo Contratto la classe di merito C.U. e l'eventuale Pejus, vengono assegnate sulla base delle dichiarazioni del Contraente e delle regole riportate di seguito.

ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE C.U. D'INGRESSO

1. Il Contratto è assegnato alla classe C.U. 14 se:
 - il veicolo è immatricolato al P.R.A. per la prima volta;
 - o
 - il veicolo è Assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A..
2. **Il Contraente è tenuto a fornire la copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà**, previsto dalla normativa vigente e, all'occorrenza, la copia dell'appendice di cessione del Contratto. Se la data di immatricolazione o di voltura al P.R.A. risulta di tre o più mesi antecedente all'effetto del Contratto, il Contraente deve fornire una **dichiarazione di mancata circolazione** per il periodo che intercorre tra la data di immatricolazione e la data di effetto del Contratto stesso.
3. In deroga ai punti precedenti sono fatte salve, in quanto applicabili, le condizioni di maggior favore previste per gli assicurati dalla Legge n° 40/2007. In questo caso il cliente dovrà produrre:
 - copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, relativi al veicolo da assicurare e al veicolo indicato nell'attestazione di rischio;
 - copia dello stato di famiglia (o eventuale autocertificazione) se il veicolo da assicurare è intestato ad un familiare convivente con il proprietario del veicolo indicato sull'attestazione di rischio.

I dati dell'attestazione di rischio relativa al veicolo, della medesima tipologia, del quale si vuole recuperare la classe di merito CU vengono acquisiti telematicamente attraverso l'accesso alla Banca Dati.
4. **In mancanza della documentazione giustificativa di cui ai punti precedenti, il Contratto è assegnato alla classe C.U. 18 e soggetto all'applicazione del “Pejus” del 25%.**

RECUPERO DELLA CLASSE DI MERITO

Nel caso in cui il Contratto stipulato con la Compagnia si riferisca ad un veicolo già Assicurato, l'assegnazione al "Pejus" e alla classe di merito C.U. avviene:

- sulla base dell'attestazione di rischio acquisita telematicamente, tramite l'accesso alla Banca Dati, nel caso in cui il veicolo sia Assicurato presso altra Impresa assicurativa;
- sulla base delle regole evolutive elencate nella sezione "rinnovo del Contratto" nel caso in cui il veicolo risulti già Assicurato con la Compagnia.

Veicolo Assicurato presso altra Impresa assicurativa

1. Assegnazione della classe

Nel caso in cui il veicolo da assicurare risulti già Assicurato presso altra Impresa di Assicurazione, il Contratto è assegnato:

- alla classe di merito CU riportata sull'attestazione di rischio, acquisita telematicamente tramite l'accesso alla Banca Dati;
- al "Pejus" sulla base della tabella sotto riportata:

Tabella di conversione dalla classe CU al "Pejus"

Classe C.U. di assegnazione	0 sinistri nell'ultimo P.O.	1 sinistro nell'ultimo P.O.	2 sinistri nell'ultimo P.O.	3 o più sinistri nell'ultimo P.O.
Da classe 1 a classe 18	Tariffa fissa (Pejus)	Pejus + 5%	Pejus + 15%	Pejus + 25%

Nel caso in cui sull'attestazione di rischio, acquisita telematicamente tramite l'accesso alla Banca Dati, non sia specificata la classe C.U. di assegnazione e la forma tariffaria riportata sia "Tariffa fissa" o "Franchigia", la collocazione alla classe CU sarà assegnata in base alle seguenti regole:

Formula "Tariffa fissa"	Assegnazione alla classe CU 14 Senza valorizzazione della sinistrosità pregressa
Formula "Franchigia"	Assegnazione alla classe CU secondo la tabella sottostante Con valorizzazione della sinistrosità pregressa

Anni senza sinistri	Classe di merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14



2. Indisponibilità dell'attestazione di rischio nella Banca Dati

Se al momento della stipula del Contratto l'attestazione di rischio non risulta, per qualsiasi motivo, presente nella Banca Dati, la Compagnia:

- acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile, purché non scaduto da oltre 5 anni,

- b. **richiede al Contraente una dichiarazione scritta** per il periodo residuo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 Codice Civile, **che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere a una corretta assegnazione della classe di merito CU e del Pejus.**

Qualora il Contraente, in caso di sinistri accaduti nel periodo residuo, non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la Compagnia non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il Contratto verrà emesso sulla base dell'ultima attestazione di rischio presente nella Banca Dati.

In caso di completa assenza in Banca Dati dell'attestazione di rischio utile e nell'impossibilità di acquisire altrimenti per via telematica detto documento, la Compagnia **richiede al Contraente la dichiarazione scritta come da comma precedente per l'intero quinquennio.** Ai soli fini probatori e di verifica, la Compagnia potrà acquisire precedenti attestazioni di rischio o contratti di Assicurazione forniti dal Contraente a supporto della citata dichiarazione.

La Compagnia verificherà la correttezza della dichiarazione rilasciata e, se del caso, procederà alla riclassificazione del Contratto.

Società posta in liquidazione coatta amministrativa

Nel caso in cui il veicolo risulti Assicurato presso un'Impresa di Assicurazione alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'attestazione di rischio non sia presente nella Banca Dati, il Contratto sarà assegnato alla classe C.U. ed eventuale Pejus, sulla base della **dichiarazione sostitutiva di attestato** rilasciata, su richiesta del Contraente, dall'Impresa di assicurazioni o dal commissario liquidatore.

3. Validità dell'attestazione di rischio

L'attestazione di rischio conserva una validità di 5 anni; tuttavia, decorsi 15 giorni dalla scadenza del Contratto l'utilizzo dell'attestazione è subordinato alla presentazione di una **dichiarazione, sottoscritta dal Contraente o dal proprietario del veicolo, di mancata circolazione**, riferita al periodo intercorrente tra la scadenza riportata sull'attestato e l'effetto del nuovo Contratto.

Nel caso in cui l'attestato di rischio sia scaduto (oltre 5 anni) e in presenza di una dichiarazione di mancata circolazione, redatta come sopra, il contratto è assegnato alla classe C.U. 14, senza applicazione di alcun Pejus.

4. Veicolo già Assicurato all'estero

Nel caso in cui il veicolo da assicurare risulti essere stato Assicurato all'estero:

- **il Contraente deve consegnare una dichiarazione rilasciata dall'Assicuratore estero,**
- che consenta l'assegnazione a una delle classi C.U., partendo dalla classe 14 ("classe d'ingresso"),
- sulla base degli anni di copertura assicurativa e della sinistrosità pregressa.

Le regole da applicare sono le seguenti:

- a. **in assenza di sinistri:** classe d'ingresso – anni di copertura assicurativa dichiarati (es.: dichiarazione di copertura assicurativa per un periodo pari a 10 anni e assenza di sinistri, verrà assegnata la classe CU 4, ossia classe 14 – 10);
- b. **in presenza di sinistri:** determinazione della classe C.U. come al punto precedente e collocazione ad una delle classi corrispondenti, in base al numero di sinistri dichiarati, sulla base della Tabella delle regole evolutive della classe C.U (vedi sezione "Rinnovo del Contratto") (es.: riprendendo l'esemplificazione di cui al punto precedente con l'evidenza di un sinistro, verrà assegnata la classe 6, ossia la classe che nella tabella delle regole evolutive corrisponde alla 4 con 1 sinistro).

Una volta determinata la classe C.U. da assegnare, e sulla base della sinistrosità pregressa dichiarata si procederà all'applicazione della tariffa "Pejus" sulla base delle regole di cui alla "tabella di conversione dalla classe CU al "Pejus"" di cui al punto 1 della presente sezione.

Il Contraente deve **consegnare anche la copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà**, previsti dalla normativa vigente, da cui si evince la reimmatricolazione, del veicolo indicato nella dichiarazione rilasciata dall'Assicuratore estero, con targa italiana.



5. Polizza temporanea

Nel caso in cui il veicolo risulti già Assicurato per una durata inferiore all'anno, il **Contraente deve fornire il precedente Contratto temporaneo** e il Contratto è assegnato:

- alla classe di merito C.U. indicata sul precedente Contratto temporaneo;
- alla tariffa Pejus.

Nel caso in cui sul Contratto temporaneo precedente non sia indicata la classe CU, il Contratto dovrà essere collocato nella classe C.U. 14.

Nel caso in cui la polizza temporanea precedente sia scaduta da oltre 5 anni al contratto dovrà essere attribuita la classe C.U. 14 e interna 10.

6. Assegnazione alla massima classe C.U. e applicazione della massima maggiorazione di Pejus in caso di mancata presentazione della documentazione

Si procede all'assegnazione alla classe di C.U. 18 e all'applicazione del Pejus del 25% nei seguenti casi:

Indisponibilità dell'attestazione di rischio	Assenza delle dichiarazioni che autocertificano la posizione assicurativa e, ove previsto, dell'eventuale documentazione a supporto.
Società posta in liquidazione coatta amministrativa	Assenza della dichiarazione sostitutiva dell'attestato di rischio
Validità dell'attestato di rischio	Assenza della dichiarazione di mancata circolazione nel caso in cui l'attestato di rischio sia scaduto da oltre 15 giorni
Polizza temporanea	Mancata consegna della Polizza temporanea precedente
Polizza annuale con pagamento frazionato e mancato pagamento della rata infrannuale	Assenza della dichiarazione di aver stipulato un contratto annuale con garanzia sospesa per mancato pagamento della rata intermedia e di non aver circolato dalla data di sospensione della garanzia fino alla data di scadenza del contratto o alla data della risoluzione di diritto

Si procede all'assegnazione della classe C.U. 14 e all'applicazione del Pejus del 25% nel caso di veicolo già Assicurato all'estero, se non vengono consegnati:

- la dichiarazione rilasciata dall'Assicuratore estero
- e la copia del documento di circolazione da cui si evince la reimmatricolazione del veicolo indicato nella dichiarazione con targa italiana.

7. Revisione della classe di merito

L'assegnazione alla massima classe C.U. (18) o l'applicazione del massimo Pejus di penalizzazione (25%) per assenza di idonea documentazione all'atto della sottoscrizione del Contratto, è soggetta a revisione sulla base delle risultanze della carta di circolazione o della documentazione probatoria/integrativa, che siano state esibite o consegnate successivamente a quella della stipulazione del Contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi da quest'ultima data.

L'eventuale differenza di Premio risultante sarà conguagliata dalla Compagnia entro la data di scadenza del Contratto.

RINNOVO DEL CONTRATTO



1. Assegnazione della classe di merito

Nel caso in cui venga accettata la proposta di rinnovo del rapporto assicurativo, il Contratto è assegnato alla classe C.U. e al "Pejus" in base alle «Tabelle delle regole evolutive» sotto riportate, a seconda che la Compagnia abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti anche parziali per il risarcimento di danni conseguenti a sinistri:

- con responsabilità principale, avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti;
- con responsabilità concorsuale, la cui percentuale di responsabilità cumulata ad altri sinistri uguali, pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari o superiore al 51%.

2. Determinazione della classe di merito in base a sinistri definiti fuori periodo di osservazione

Nella determinazione della classe di merito C.U. così come del "Pejus" si dovranno considerare anche eventuali sinistri definiti da altre Imprese di Assicurazione fuori periodo di osservazione, ossia:

- nei 60 giorni che precedono la scadenza annuale della Polizza o dopo la sua scadenza (cosiddetti sinistri tardivi)
- e segnalati dalla Banca Dati attraverso una procedura automatizzata definita di "riciclo". Questa prevede l'individuazione del soggetto/veicolo titolare del codice IUR (identificativo univoco di rischio) riportato nell'attestato di rischio e quindi la corretta riclassificazione del Contratto.

Nella procedura di riciclo potranno essere considerati solo sinistri tardivi pagati entro 5 anni dalla data della loro denuncia.

Eventuali richieste di informazioni sul sinistro tardivo dovranno essere indirizzate all'Impresa di Assicurazione che lo ha definito.

Tabella delle regole evolutive delle classi C.U.

Classi di merito di provenienza	Classe di collocazione C.U. in base ai sinistri "osservati"				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Tabella delle regole di assegnazione del "Pejus"

Sinistri nel periodo di osservazione			
0	1	2	3 o più
Tariffa fissa (Pejus)	Pejus + 5%	Pejus + 15%	Pejus + 25%

3. Passaggio senza seguito di un sinistro

Nel caso in cui un sinistro già posto a riserva sia poi eliminato come senza seguito, la Compagnia, alla scadenza annuale successiva alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata:

- assegnerà il Contratto alla classe di merito C.U. alla quale sarebbe stato assegnato nel caso in cui il sinistro non fosse avvenuto
- e procederà al conguaglio tra il maggior Premio percepito per effetto del Pejus e quello che avrebbe avuto il diritto di percepire.

4. Riapertura di un sinistro

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto e gli venga attribuita la responsabilità principale o, in caso di responsabilità concorsuale, il cumulo con altro sinistro della medesima natura dia origine a una percentuale di responsabilità pari o superiore al 51%, alla scadenza annuale successiva alla riapertura del sinistro stesso, si procederà alla ricostituzione della posizione assicurativa - secondo i criteri indicati nelle "Tabelle delle regole evolutive e di assegnazione" con i conseguenti conguagli del Premio.

5. Riscatto del sinistro

In occasione della scadenza di rinnovo il Contraente può evitare la maggiorazione della tariffa (pejus) conseguente all'applicazione delle regole evolutive (vedi tabella), offrendo:

- alla Consap (limitatamente ai sinistri definiti nell'ambito della procedura di Indennizzo Diretto),
- o alla Compagnia (per gli altri sinistri)

il rimborso degli importi da essa liquidati, nel periodo di osservazione precedente alla scadenza annuale stessa, per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nelle annualità trascorse.

6. Aggiornamento dello stato di rischio

Nel caso in cui si cessi il rapporto assicurativo, **la Compagnia aggiornerà l'attestazione di rischio** sia nell'area riservata del sito sia inoltrando i dati aggiornati alla Banca Dati, nel caso in cui l'eventuale sinistro:

- sia stato passato senza seguito, riaperto e successivamente imputato e/o riscattato, come descritto ai punti precedenti;
- sia stato definito, con responsabilità principale o concorsuale fuori periodo di osservazione, ossia nei 60 giorni che precedono la scadenza annuale della Polizza o dopo la sua scadenza (cosiddetto sinistro tardivo).

L'aggiornamento avrà luogo solo con riferimento a sinistri definiti entro 5 anni dalla loro denuncia.

GESTIONE DELLA SOSTITUZIONE E DELLA CLASSE CU

Premesso che:

- in caso di sostituzione del Contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del Contratto sostituito,
- e che la sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del Contratto solo in caso di vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, distruzione od esportazione del veicolo Assicurato (circostanze che dovranno essere idoneamente documentate), è possibile mantenere la classe di merito C.U.:

- in tutti i casi in cui la sostituzione non dà luogo a variazione del proprietario, o se persona diversa, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di veicolo concesso in leasing;

e

- nei casi particolari di cui al provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018. Si rimanda all'omonima sezione contenuta nell'art. 7 "Bonus/Malus (condizione speciale: O – Ciclomotori; P – Motoveicoli)", per tutti i dettagli in termini di applicabilità.



ART. 7 BONUS/MALUS (CONDIZIONE SPECIALE: O – CICLOMOTORI; P – MOTOVEICOLI)

Premessa

La presente Assicurazione è stipulata nella forma «Bonus/Malus», che prevede riduzioni o maggiorazioni della tariffa, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri definiti nel periodo di osservazione, e si articola in 15 classi di merito interne (dalla 1E alla 10) corrispondenti ciascuna a livelli di Premio decrescenti o crescenti.

PERIODO DI OSSERVAZIONE

Per l'applicazione delle regole evolutive delle classi di merito, in bonus o in malus, si considerano i seguenti periodi di osservazione:

- **in caso di nuova emissione:** inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale corrispondente alla prima annualità intera di Premio.
- **In caso di rinnovo:** inizia dalla scadenza del periodo di osservazione precedente e dura 12 mesi.

STIPULA DI UN NUOVO CONTRATTO

All'atto della stipulazione di un nuovo Contratto le classi di merito interna e C.U. vengono assegnate sulla base delle dichiarazioni del Contraente e delle regole riportate di seguito.

ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE D'INGRESSO

1. Il Contratto è assegnato alla classe interna 6 (C.U. 14) se:
 - il veicolo è immatricolato al P.R.A. per la prima volta;
 - o
 - il veicolo è Assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A..
2. **Il Contraente è tenuto a fornire la copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà**, previsto dalla normativa vigente e, all'occorrenza, la copia dell'appendice di cessione del Contratto. Se la data di immatricolazione o di voltura al P.R.A. risulta di tre o più mesi antecedente all'effetto del Contratto, il Contraente deve fornire una **dichiarazione di mancata circolazione** per il periodo che intercorre tra la data di immatricolazione e la data di effetto del Contratto stesso.
3. In deroga ai punti precedenti sono fatte salve, in quanto applicabili, le condizioni di maggior favore previste per gli assicurati dall'art. 134 comma 4-bis della Legge. In questo caso il cliente dovrà produrre:
 - copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, relativi al veicolo da assicurare e al veicolo indicato nell'attestazione di rischio;
 - copia dello stato di famiglia (o eventuale autocertificazione) se il veicolo da assicurare è intestato ad un familiare convivente con il proprietario del veicolo indicato sull'attestazione di rischio.

I dati dell'attestazione di rischio relativa al veicolo del quale si vuole recuperare la classe di merito CU vengono acquisiti telematicamente attraverso l'accesso alla Banca Dati.
4. In mancanza della documentazione giustificativa di cui ai punti precedenti, il Contratto è assegnato alla classe interna 10 (C.U. 18).

RECUPERO DELLA CLASSE DI MERITO

Nel caso in cui il Contratto stipulato con la Compagnia si riferisca ad un veicolo già Assicurato, l'assegnazione alla classe di merito avviene:

- sulla base dell'attestazione di rischio acquisita telematicamente, tramite l'accesso alla Banca Dati, nel caso in cui il veicolo sia Assicurato presso altra Impresa assicurativa;
- sulla base delle regole evolutive elencate nella sezione "rinnovo del Contratto" nel caso in cui il veicolo risulti già Assicurato con la Compagnia.

Veicolo Assicurato presso altra Impresa assicurativa**1. Assegnazione della classe**

Nel caso in cui il veicolo da assicurare risulti già Assicurato presso altra Impresa di Assicurazione, il Contratto è assegnato:

- alla classe di merito CU riportata sull'attestazione di rischio, acquisita telematicamente tramite l'accesso alla Banca Dati;
- alla classe di merito interna sulla base della seguente tabella.

Tabella di conversione della classe C.U. alla classe interna

CLASSE C.U. DI ASSEGNAZIONE	0 SINISTRI	1 SINISTRO	2 O PIÙ SINISTRI
1	1E	3	10
2	1E	3	10
3	1E	3	10
4	1E	3	10
5	1D	4	10
6	1C	5	10
7	1B	6	10
8	1A	7	10
9	1	8	10
10	2	9	10
11	3	10	10
12	4	10	10
13	5	10	10
14	6	10	10
15	7	10	10
16	8	10	10
17	9	10	10
18	10	10	10

Nel caso in cui sull'attestazione di rischio, acquisita telematicamente tramite l'accesso alla Banca Dati, non sia specificata la classe C.U. di assegnazione e la forma tariffaria riportata sia "Tariffa fissa" o "Franchigia", la collocazione alla classe di CU sarà assegnata in base alle seguenti regole:

Formula "Tariffa fissa"	Assegnazione alla classe CU 14 Senza valorizzazione della sinistrosità pregressa
Formula "Franchigia"	Assegnazione alla classe CU secondo la tabella sottostante Con valorizzazione della sinistrosità pregressa

ANNI SENZA SINISTRI	CLASSE DI MERITO
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14



2. Indisponibilità dell'attestazione di rischio nella Banca Dati

Se al momento della stipula del Contratto l'attestazione di rischio non risulta, per qualsiasi motivo, presente nella Banca Dati, la Compagnia:

- acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile, purché non scaduto da oltre 5 anni,
- richiede al Contraente una dichiarazione scritta** per il periodo residuo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 Codice Civile, **che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere a una corretta assegnazione della classe di merito CU e della classe interna.**

Qualora il Contraente, in caso di sinistri accaduti nel periodo residuo, non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la Compagnia non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il Contratto verrà emesso sulla base dell'ultima attestazione di rischio presente nella Banca Dati.

In caso di completa assenza in Banca Dati dell'attestazione di rischio utile e nell'impossibilità di acquisire altrimenti per via telematica detto documento, la Compagnia **richiede al Contraente la dichiarazione scritta come da comma precedente per l'intero quinquennio.** Ai soli fini probatori e di verifica, la Compagnia potrà acquisire precedenti attestazioni di rischio o contratti di Assicurazione forniti dal Contraente a supporto della citata dichiarazione.

La Società verificherà la correttezza della dichiarazione rilasciata e, se del caso, procederà alla riclassificazione del Contratto.

Società posta in liquidazione coatta amministrativa

Nel caso in cui il veicolo risulti Assicurato presso un'Impresa di Assicurazione alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'attestazione di rischio non sia presente nella Banca Dati, il Contratto sarà assegnato alla classe C.U. e quindi interna, sulla base della **dichiarazione sostitutiva di attestato** rilasciata, su richiesta del Contraente, dall'Impresa di assicurazioni o dal commissario liquidatore.

3. Validità dell'attestazione di rischio

L'attestazione di rischio conserva una validità di 5 anni; tuttavia, decorsi 15 giorni dalla scadenza del Contratto l'utilizzo dell'attestazione è subordinato alla presentazione di una **dichiarazione, sottoscritta del Contraente o dal proprietario del veicolo, di mancata circolazione**, riferita al periodo intercorrente tra la scadenza riportata sull'attestato e l'effetto del nuovo Contratto.

Nel caso in cui l'attestato di rischio sia scaduto (oltre 5 anni) e in presenza di una dichiarazione di mancata circolazione, redatta come sopra, il Contratto è assegnato alla classe interna 6 (C.U. 14).

4. Veicolo già Assicurato all'estero

Nel caso in cui il veicolo da assicurare risulti essere stato Assicurato all'estero:

- **il Contraente deve consegnare una dichiarazione rilasciata dall'Assicuratore estero,**
- che consenta l'assegnazione a una delle classi C.U., partendo dalla classe 14 ("classe d'ingresso"),
- sulla base degli anni di copertura assicurativa e della sinistrosità pregressa.

Le regole da applicare sono le seguenti:

- a. **in assenza di sinistri:** classe d'ingresso – anni di copertura assicurativa dichiarati (es.: dichiarazione di copertura assicurativa per un periodo pari a 10 anni e assenza di sinistri, verrà assegnata la classe CU 4, ossia classe 14 – 10);
- b. **in presenza di sinistri:** determinazione della classe C.U. come al punto precedente e collocazione ad una delle classi corrispondenti, in base al numero di sinistri dichiarati, sulla base della Tabella delle regole evolutive della classe C.U. (vedi sezione "Rinnovo del Contratto") (es.: riprendendo l'esemplificazione di cui al punto precedente con l'evidenza di un sinistro, verrà assegnata la classe 6, ossia la classe che nella tabella delle regole evolutive corrisponde alla 4 con 1 sinistro).

Una volta determinata la classe C.U. da assegnare, si procederà alla determinazione della classe interna sulla base regole della "tabella di conversione dalla classe CU alla classe interna" di cui al punto 1 della presente sezione.

Nel caso in cui la dichiarazione rilasciata dall'Assicuratore estero sia riferita a contratti di durata temporanea, il Contratto dovrà essere collocato alla classe C.U. 14 e interna 6.

Il Contraente deve **consegnare anche la copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà**, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca la reimmatricolazione, del veicolo indicato nella dichiarazione rilasciata dall'Assicuratore estero, con targa italiana.

5. Polizza temporanea

Nel caso in cui il veicolo risulti già Assicurato per una durata inferiore all'anno, il Contraente deve fornire il precedente Contratto temporaneo e il Contratto è assegnato:

- alla classe di merito C.U. indicata sul precedente Contratto temporaneo;
- alla classe di merito interna sulla base di quanto previsto al punto 1.

Nel caso in cui sul Contratto temporaneo precedente non sia indicata la classe CU, il Contratto dovrà essere collocato alla classe C.U. 14 e interna 6.

Nel caso in cui la polizza temporanea precedente sia scaduta da oltre 5 anni al contratto dovrà essere attribuita la classe C.U. 14 e interna 10.

6. Assegnazione alla massima classe in caso di mancata presentazione della documentazione

Si procede all'assegnazione alla classe interna 10 (C.U. 18) nei seguenti casi:

Indisponibilità dell'attestazione di rischio	Assenza delle dichiarazioni che autocertificano la posizione assicurativa e, ove previsto, dell'eventuale documentazione a supporto
Società posta in liquidazione coatta amministrativa	Assenza della dichiarazione sostitutiva dell'attestato di rischio
Validità dell'attestato di rischio	Assenza della dichiarazione di mancata circolazione nel caso in cui l'attestato di rischio sia scaduto da oltre 15 giorni
Polizza temporanea	Mancata consegna della Polizza temporanea precedente
Polizza annuale con pagamento frazionato e mancato pagamento della rata infrannuale	Assenza della dichiarazione di aver stipulato un contratto annuale con garanzia sospesa per mancato pagamento della rata intermedia e di non aver circolato dalla data di sospensione della garanzia fino alla data di scadenza del contratto o alla data della risoluzione di diritto

Si procede all'assegnazione alla classe interna 10 (C.U. 14) nel caso di veicolo già Assicurato all'estero, se non vengono consegnati:

- la dichiarazione rilasciata dall'Assicuratore estero
- e la copia del documento di circolazione da cui si evince la reimmatricolazione del veicolo indicato nella dichiarazione con targa italiana.

7. Revisione della classe di merito

L'assegnazione alla massima classe di penalizzazione per assenza di idonea documentazione all'atto della sottoscrizione del Contratto, è soggetta a revisione sulla base delle risultanze della carta di circolazione o della documentazione probatoria/integrativa, che siano state esibite o consegnate successivamente a quella della stipulazione del Contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza di Premio risultante sarà conguagliata dalla Società entro la data di scadenza del Contratto.

RINNOVO DEL CONTRATTO



1. Assegnazione della classe di merito

Nel caso in cui venga accettata la proposta di rinnovo del rapporto assicurativo, il Contratto è assegnato alla classe di merito interna/C.U. in base alle «Tabelle delle regole evolutive» sotto riportate, a seconda che la Compagnia abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti anche parziali per il risarcimento di danni conseguenti a sinistri:

- con responsabilità principale, avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti;
- con responsabilità concorsuale, la cui percentuale di responsabilità cumulata ad altri sinistri uguali, pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari o superiore al 51%.

2. Determinazione della classe di merito in base a sinistri definiti fuori periodo di osservazione

Nella determinazione della classe di merito si dovranno considerare anche eventuali sinistri definiti da altre Imprese di Assicurazione fuori periodo di osservazione, ossia

- nei 60 giorni che precedono la scadenza annuale della Polizza o dopo la sua scadenza (cosiddetti sinistri tardivi)
- e segnalati dalla Banca Dati attraverso una procedura automatizzata definita di "riciclo". Questa prevede l'individuazione del soggetto/veicolo titolare del codice IUR (identificativo univoco di rischio) riportato nell'attestato di rischio e quindi la corretta riclassificazione del Contratto.

Nella procedura di riciclo potranno essere considerati solo sinistri tardivi pagati entro 5 anni dalla data della loro denuncia.

Eventuali richieste di informazioni sul sinistro tardivo dovranno essere indirizzate all'Impresa di Assicurazione che lo ha definito.

Tabella delle regole evolutive delle classi interne

CLASSI DI MERITO DI PROVENIENZA	CLASSE DI COLLOCAZIONE IN BASE AI SINISTRI "OSSERVATI"		
	0 SINISTRI	1 SINISTRO	2 o più SINISTRI
1E	1E	2	10
1D	1E	4	10
1C	1D	5	10
1B	1C	6	10
1A	1B	7	10
1	1A	8	10
2	1	9	10
3	2	10	10
4	3	10	10
5	4	10	10
6	5	10	10
7	6	10	10
8	7	10	10
9	8	10	10
10	9	10	10

Tabella delle regole evolutive delle classi C.U.

CLASSI DI MERITO DI PROVENIENZA	CLASSE DI COLLOCAZIONE C.U. IN BASE AI SINISTRI "OSSERVATI"				
	0 SINISTRI	1 SINISTRO	2 SINISTRI	3 SINISTRI	4 o più SINISTRI
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

3. Passaggio senza seguito di un sinistro

Nel caso in cui un sinistro già posto a riserva sia poi eliminato come senza seguito, la Compagnia, alla scadenza annuale successiva alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata:

- assegnerà il Contratto alla classe di merito alla quale sarebbe stato assegnato nel caso in cui il sinistro non fosse avvenuto
- e procederà al conguaglio tra il maggior Premio percepito e quello che avrebbe avuto il diritto di percepire.

4. Riapertura di un sinistro

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto e gli venga attribuita la responsabilità principale o, in caso di responsabilità concorsuale, il cumulo con altro sinistro della medesima natura dia origine a una percentuale di responsabilità pari o superiore al 51%, alla scadenza annuale successiva alla riapertura del sinistro stesso, si procederà alla ricostituzione della posizione assicurativa - secondo i criteri indicati nelle "Tabelle delle regole evolutive" con i conseguenti conguagli del Premio.

5. Riscatto del sinistro

In occasione della scadenza di rinnovo il Contraente può evitare la maggiorazione della tariffa (malus) conseguente all'applicazione delle regole evolutive (vedi tabella), offrendo:

- alla Consap (limitatamente ai sinistri definiti nell'ambito della procedura di Indennizzo Diretto),
- o alla Compagnia (per gli altri sinistri)

il rimborso degli importi da essa liquidati, nel periodo di osservazione precedente alla scadenza annuale stessa, per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nelle annualità trascorse.

6. Aggiornamento dello stato di rischio

Nel caso in cui sia cessi il rapporto assicurativo, **la Compagnia aggiornerà l'attestazione di rischio** sia nell'area riservata del sito sia inoltrando i dati aggiornati alla Banca Dati, nel caso in cui l'eventuale sinistro:

- sia stato passato senza seguito, riaperto e successivamente imputato e/o riscattato, come descritto ai punti precedenti;
- sia stato definito, con responsabilità principale o concorsuale fuori periodo di osservazione, ossia nei 60 giorni che precedono la scadenza annuale della Polizza o dopo la sua scadenza (cosiddetto sinistro tardivo).

L'aggiornamento avrà luogo solo con riferimento a sinistri definiti entro 5 anni dalla loro denuncia.

GESTIONE DELLA SOSTITUZIONE E DELLA CLASSE C.U.

Premesso che:

- in caso di sostituzione del Contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del Contratto sostituito,
 - e che la sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del Contratto solo in caso di vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, distruzione od esportazione del veicolo Assicurato (circostanze che dovranno essere idoneamente documentate), è possibile mantenere la classe di merito interna/C.U.:
 - in tutti i casi in cui la sostituzione non dà luogo a variazione del proprietario, o se persona diversa, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
- e
- nei casi particolari di cui al provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018 e di seguito dettagliati.

In tutti gli altri casi si procede alla stipula di un nuovo Contratto con assegnazione alla classe d'ingresso o, dove possibile, potranno essere applicate le disposizioni previste dall'articolo "cessazione del rischio".

Casi particolari – provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018

Di seguito si riportano i casi particolari per i quali è previsto il mantenimento della classe C.U. e della relativa "tabella della sinistrosità pregressa".

a) La proprietà del veicolo passa da una pluralità di soggetti a uno solo o più di essi. Al Contratto va allegata la dichiarazione di rinuncia della classe di merito sottoscritta dal titolare o dai titolari che cedono il veicolo.

La classe C.U. e la sinistrosità pregressa saranno conservate anche nel caso in cui insieme alla variazione delle titolarità vi sia anche la **variazione del veicolo**.

La sola classe C.U. sarà conservata dai **cointestatari cedenti**, per usufruirne su un nuovo veicolo acquistato successivamente alla cessione, o per altro veicolo di proprietà, in occasione della scadenza di rinnovo successiva alla cessione stessa. In tal caso, oltre alla dichiarazione di rinuncia della classe di merito, **al Contratto dovrà essere allegata la copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà**, previsti dalla normativa vigente, relativa al veicolo ceduto e da cui si evinca la cointestazione.

- b) La proprietà del veicolo viene trasferita tra coniugi o conviventi civili o di fatto. Al Contratto va allegata la dichiarazione di rinuncia** della classe di merito da parte del coniuge, o convivente civile o di fatto, cedente.

La classe C.U. e la sinistrosità pregressa saranno conservate anche nel caso in cui insieme alla variazione delle titolarità vi sia anche la **variazione del veicolo**.

Il coniuge o il convivente cedente potrà usufruire della **solà classe C.U.** maturata sul veicolo ceduto per un nuovo veicolo acquistato successivamente alla cessione o per altro veicolo di proprietà, in occasione della scadenza di rinnovo successiva alla cessione stessa. In tal caso oltre alla dichiarazione di rinuncia della classe di merito, al Contratto va allegata la **copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà**, previsti dalla normativa vigente, ove si evinca il trasferimento di proprietà a favore del coniuge, o del convivente civilmente o di fatto.

- c) Mancato buon fine della vendita**

Nel caso in cui si debba riassicurare un veicolo:

- posto in conto vendita, e la cui vendita non sia andata a buon fine,
- o ritrovato a seguito di furto totale,

e nel frattempo, ai sensi di quanto riportato in premessa, il Contratto è stato sostituito per assicurare un altro veicolo di proprietà, l'aveute diritto (proprietario, o se persona diversa, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing), può recuperare la classe di merito e la sinistrosità pregressa maturati al momento della messa in conto vendita o del furto.

Al Contratto va allegata:

- **dichiarazione rilasciata dal rivenditore** circa il mancato buon fine della vendita,
- la **copia del verbale di ritrovamento del veicolo**, nel caso di furto.

- d) Veicolo venduto, posto in conto vendita, demolito, esportato definitivamente all'estero o colpito da furto totale.**

L'aveute diritto può recuperare la classe di merito per assicurare un nuovo veicolo di sua proprietà e della stessa tipologia di quello indicato nell'attestato di rischio, che risulta venduto, posto in conto vendita, demolito, esportato definitivamente all'estero o colpito da furto totale. L'operazione è ammessa nel caso in cui tali eventi si siano verificati in data successiva o uguale alla scadenza del periodo di osservazione riportato sull'attestazione stesso.

Se il nuovo veicolo è acquistato in leasing o con formula di noleggio a lungo termine, la norma viene applicata solo se il locatario, o l'utilizzatore, risulti registrato come intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi della normativa vigente, per un periodo non inferiore a 12 mesi.

Al Contratto vanno allegati i seguenti documenti:

- **copia del documento da cui si evinca l'avvenuta vendita, messa in conto vendita, demolizione, esportazione definitiva all'estero o denuncia di furto del veicolo** riportato sull'attestato di rischio;
- **copia del libretto di circolazione del veicolo da assicurare.**

- e) Veicoli in leasing o in noleggio a lungo termine**

Il soggetto, utilizzatore di un veicolo in leasing o in noleggio a lungo termine, che risulta regolarmente identificato come intestatario temporaneo, ai sensi delle disposizioni vigenti, da almeno 12 mesi, ha diritto a recuperare la classe di merito sia se provvede all'acquisto di detto veicolo, sia se al termine dell'utilizzo del veicolo locato o noleggiato ne acquisisca uno nuovo.

In caso di acquisto del veicolo sul quale è stata maturata la classe, al Contratto dovrà essere allegato:

- **copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà**, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca il trasferimento di proprietà, e relativamente al noleggio a lungo termine, sia constatabile, il rapporto superiore a 12 mesi.

Nel caso di acquisto di un nuovo veicolo, in aggiunta al suddetto documento, deve essere allegata anche la copia del documento di circolazione del nuovo veicolo.

f) Veicolo intestato a portatore di handicap

Il soggetto che utilizza un veicolo intestato a portatore di handicap, e che risulta regolarmente identificato come intestatario temporaneo, ai sensi delle disposizioni vigenti, da almeno 12 mesi, può recuperare la classe di merito per un nuovo veicolo intestato a suo nome.

Al Contratto dovranno essere allegati:

- **copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà**, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca l'intestazione a suo nome del nuovo veicolo;
- copia di analoga **documentazione, relativa al veicolo intestato al portatore di handicap**, da cui si evinca la temporanea intestazione al conducente abituale superiore a 12 mesi.

Il portatore di handicap che acquista un veicolo potrà godere della classe di merito C.U. maturata su un eventuale altro veicolo di proprietà del conducente abituale annotato sul documento di circolazione del veicolo che si sta assicurando.

Al Contratto dovranno essere allegati:

- copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca l'intestazione del nuovo veicolo al portatore di handicap e da cui si evinca la temporanea intestazione al conducente abituale;
- copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, relativo al veicolo da cui si recupera la classe di merito e che risulti intestato al conducente abituale riportato sul documento di circolazione del veicolo che si sta assicurando.

g) Trasferimento della proprietà del veicolo agli eredi

La proprietà del veicolo viene trasferita a titolo ereditario ai soggetti conviventi con il "de cuius".

L'erede o gli eredi che subentrano nella titolarità del veicolo, in alternativa, possono chiedere che allo stesso venga attribuita la classe C.U. e la sinistrosità pregressa di altro veicolo di proprietà o di proprietà di altro familiare convivente.

Al Contratto dovranno essere allegati:

- **copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà**, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca l'intestazione a favore del o degli eredi conviventi;
- **autocertificazione dello stato di convivenza** con il "de cuius" al momento del decesso.

h) Trasferimento della proprietà del veicolo da ditta individuale al titolare persona fisica, da società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, da società in accomandita semplice a socio accomandatario

Al Contratto dovranno essere allegati:

- copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca l'avvenuto trasferimento di proprietà,
- Copia della visura camerale per la verifica della compagine sociale.

La disposizione si applica anche in caso di **veicolo acquistato in proprio da persona fisica/socio a responsabilità illimitata in sostituzione di quello ceduto dalla ditta individuale/società di persone a terzi.**

Al Contratto dovranno essere allegati:

- copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca l'avvenuto trasferimento di proprietà;

- copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, relativo al nuovo veicolo da assicurare che risulti intestato a persona fisica o al socio a responsabilità illimitata;
- inoltre, per il caso di socio a responsabilità illimitata, anche
 - la dichiarazione di rinuncia della classe di merito sottoscritta dai soci che cedono il veicolo
 - copia della visura camerale dalla quale si evinca la compagine sociale.

i) Eventi modificativi in società di persone o di capitali

La proprietà del veicolo viene trasferita da una società di persone o capitali ad altra persona giuridica a seguito di **trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione di ramo d'azienda**.

La disposizione si applica anche nel caso di operazioni di riorganizzazione poste in essere da associazioni e fondazioni.

Al Contratto dovranno essere allegati:

- copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca l'avvenuto trasferimento di proprietà;
- copia dell'atto societario da cui si evinca una delle azioni sopra descritte.

j) Cambio di destinazione d'uso

Ferma l'immatricolazione del veicolo, viene modificata la destinazione d'uso dello stesso.

Polizza annuale con mancato pagamento di rata infrannuale – provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018

In caso di polizza annuale con pagamento del premio frazionato che, **per effetto del mancato pagamento di una o più rate infrannuali e con il periodo di osservazione non completato, sia giunta a scadenza** in stato di sospensione della garanzia o sia stata **risolta di diritto prima della scadenza naturale** del contratto, il contraente potrà **stipulare un nuovo contratto in data successiva** alla scadenza naturale del contratto precedente (o in data successiva alla risoluzione di diritto del contratto precedente) **utilizzando l'attestazione di rischio precedentemente rilasciata**.

Al Contratto dovranno essere allegati:

- dichiarazione di aver stipulato un contratto annuale con garanzia sospesa per mancato pagamento della rata intermedia e di non aver circolato dalla data di sospensione della garanzia fino alla data di scadenza del contratto o alla data della risoluzione di diritto.

Sarà assegnata **la classe C.U. 18 in caso di assenza della suddetta dichiarazione e in caso di eventuale nuovo contratto sottoscritto in vigore di altro contratto** con garanzia sospesa per mancato pagamento di una o più rate infrannuali.

ASSISTENZA



PRESTAZIONE FACOLTATIVA DI ASSISTENZA

In questa Sezione vengono indicate le prestazioni di assistenza, acquistabili scegliendo una tra le diverse opzioni proposte.

SEZIONE ASSISTENZA

Premessa

In questa sezione sono descritte le condizioni della prestazione facoltativa di Assistenza. Il Contraente può scegliere tra una delle seguenti opzioni:

- SMALL
- MEDIUM
- LARGE
- MOTO

Le prestazioni sono valide solo se l'opzione scelta è espressamente richiamata in Polizza o sul certificato di Assicurazione.

ASSISTENZA SMALL, MEDIUM E LARGE

Le prestazioni di assistenza sono raggruppate in tre aree: Soccorso stradale, Assistenza al veicolo e Assistenza alla persona.

NORME COMUNI A TUTTE LE OPZIONI

ART. 1 CHE COS'È ASSICURATO



Grazie alla convenzione stipulata tra la Compagnia e la Struttura Organizzativa, sono garantite all'Assicurato, nel caso si verifichi un sinistro, le prestazioni dei servizi di assistenza elencate negli articoli che seguono, quali a titolo esemplificativo: l'intervento di un carro attrezzi, la messa a disposizione di un'auto sostitutiva, la predisposizione di un mezzo adatto per il trasferimento in un centro medico adeguato, a seguito di infortunio causato da incidente stradale.

In tutti i casi, l'Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Struttura Organizzativa che provvede a fornire le prestazioni.

ART. 2 LIMITAZIONI ALLA COPERTURA

Oltre alle specifiche esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono anche le seguenti esclusioni generali, per sinistri provocati o dipendenti da:

- dolo dell'Assicurato;
- suicidio o tentato suicidio;
- abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti;
- stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturale e di entità tale da rendere impossibile alla Struttura Organizzativa di intervenire, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.



Nel caso in cui l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

La Struttura Organizzativa non si assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è fornita l'assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.



Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, conformemente all'art. 2952 Codice Civile. Il diritto alle assistenze decade nel caso in cui l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro e abbia provveduto in modo autonomo ad attivare prestazioni di Assistenza.

L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso.

DOVERI DEL CONTRAENTE

A parziale deroga dell'art. 1910 Codice Civile, l'Assicurato che abbia già stipulato una copertura per prestazioni analoghe, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di Assicurazione, dovrà dare comunque avviso del sinistro a ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla Compagnia nel termine di tre giorni, pena la decadenza.

ART. 3 ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, per poter usufruire delle prestazioni l'Assicurato deve preventivamente contattare la Struttura Organizzativa – in funzione 24 ore su 24 – che interviene direttamente o ne deve autorizzare esplicitamente l'effettuazione ai seguenti recapiti telefonici:

DALL'ITALIA:
al numero verde
800 572 572

DALL'ESTERO:
al numero
+39 02 5824 0565

Qualora l'Assicurato fosse impossibilitato a contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa può mettersi in contatto tramite l'indirizzo di posta elettronica:

assistenza.gruppocattolica@IMAitalia.it

In ogni caso l'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa i seguenti dati:

- targa del veicolo Assicurato;
- tipo di servizio richiesto;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell'erogazione dell'assistenza.

Tale procedura può essere considerata come adempimento dell'obbligo di avviso di sinistro.

La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato di formalizzare per iscritto la richiesta con l'integrazione di ulteriore documentazione da spedire a:

IMA Servizi S.c.a.r.l.
Piazza Indro Montanelli, 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'erogazione della prestazione; in ogni caso è sempre necessario inviare alla Struttura Organizzativa la documentazione in originale (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese effettivamente sostenute.

Eventuali richieste di rimborso delle spese effettivamente sostenute, a condizione che:

- siano state preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa o
- siano state organizzate senza possibilità di preventivo contatto da parte dell'Assicurato con la Struttura Organizzativa a seguito di causa di forza maggiore;

devono essere inoltrate, corredate dai relativi giustificati delle spese effettivamente sostenute, a:

IMA Servizi S.c.a.r.l.
Piazza Indro Montanelli, 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

oppure tramite posta elettronica all'indirizzo: **rimborsi.gruppocattolica@IMAitalia.it**

La Struttura Organizzativa liquida entro 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione completa.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA START: SMALL MEDIUM E LARGE				
PRESTAZIONI	FORMULE	SMALL	MEDIUM	LARGE
SOCCORSO STRADALE				
OFFICINA MOBILE		✓	✓	✓
TRAINO		✓	✓	✓
RECUPERO FUORISTRADA		✓	✓	✓
ASSISTENZA AL VEICOLO				
AUTO IN SOSTITUZIONE		✓	✓	✓
INVIO TAXI RITIRO AUTO SOSTITUTIVA			✓	✓
INVIO TAXI RICONSEGNA AUTO SOSTITUTIVA				✓
SUPPORTO COMPILAZIONE CAI/CID		✓	✓	✓
INFORMAZIONI E CONSIGLI TELEFONICI		✓	✓	✓
INVIO PEZZI RICAMBIO		✓	✓	✓
RECUPERO VEICOLO			✓	✓
RIMPATRIO VEICOLO TRAMITE PIANALE		✓	✓	✓
AUTODEMOLIZIONE		✓	✓	✓
ABBANDONO MEZZO ALL'ESTERO			✓	✓
RICHIESTA DOCUMENTI IN CASO FURTO		✓	✓	✓
VIAGGIO PER RECUPERO VEICOLO		✓	✓	✓
INVIO DI UN AUTISTA		✓	✓	✓
SPESE D'ALBERGO		✓	✓	✓
RIENTRO PASSEGGERI O PROSECUZIONE DEL VIAGGIO		✓	✓	✓
ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ		✓	✓	✓
ANTICIPO SPESE LEGALI		✓	✓	✓
ANTICIPO CAUZIONI PENALE E CIVILE		✓	✓	✓
INTERPRETE A DISPOSIZIONE		✓	✓	✓
ASSISTENZA ALLA PERSONA				
TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI		✓	✓	✓
INFORMAZIONI MEDICO SANITARIE		✓	✓	✓
CONSULENZA MEDICA			✓	✓
ANTICIPO SPESE MEDICHE			✓	✓
INVIO DI AUTOAMBULANZA			✓	✓
RIMPATRIO SALMA		✓	✓	✓
RIMPATRIO SANITARIO		✓	✓	✓
TRASFERIMENTO IN CENTRO MEDICO ATTREZZATO		✓	✓	✓
RIENTRO DAL CENTRO MEDICO ATTREZZATO		✓	✓	✓
PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO			✓	✓
VIAGGIO DI UN FAMILIARE		✓	✓	✓
ACCOMPAGNAMENTO FIGLI MINORI DI 14 ANNI O PORTATORI DI HANDICAP			✓	✓

✓ = prestata vuoto = non prestata

SOCCORSO STRADALE

ART. 4 OFFICINA MOBILE

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato e valutato il tipo di guasto, la sua entità e la possibilità di effettuale la riparazione sul posto, verifica la disponibilità di un'officina mobile idonea ad intervenire sul luogo dove si è verificato il fermo e la invia per la riparazione del veicolo a seguito di:

- guasto che ne impedisca il movimento autonomo;
- rottura, smarrimento, smagnetizzazione, furto delle chiavi;
- dimenticanza delle chiavi all'interno dell'abitacolo;
- immobilizzo dovuto a danni agli pneumatici (compresa la foratura, l'esplosione, lo squarcio e la rottura) qualora l'evento si verifichi

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	sulla rete autostradale.	fuori dal comune di residenza dell'Assicurato.	ovunque.

Tabella valida per il punto d)

L'officina mobile effettuerà sul posto la sostituzione dello pneumatico danneggiato utilizzando lo pneumatico di scorta in dotazione al veicolo o il kit di riparazione;

- montaggio delle catene da neve

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	solamente per conducenti: <ul style="list-style-type: none"> di veicoli multiadattati e regolarmente omologati o con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente. 		per tutti i conducenti.

Tabella valida per il punto e)



Sono a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento sul posto e ogni altra spesa di riparazione, compresa la manodopera, effettuata dal mezzo di soccorso.

CASI SPECIFICI

Il costo della manodopera rimane a carico della Compagnia qualora il servizio di assistenza venga erogato a favore di conducenti:

- di veicoli multiadattati e regolarmente omologati o
- con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente a seguito di
- danni agli pneumatici (compresa la foratura, l'esplosione, lo squarcio e la rottura) o
- necessità di montaggio delle catene da neve.

In tutti i casi sopra descritti, qualora durante l'intervento sul luogo del fermo l'operatore dell'officina mobile:

- riscontrasse l'impossibilità di riparare il veicolo sul posto o
- fosse impossibilitato ad effettuale la riparazione sul posto per assenza dello pneumatico o del kit di riparazione

la Struttura Organizzativa procederà al traino del veicolo verso il punto di assistenza idoneo (es.: gommista in caso di danno agli pneumatici) per la rimessa in marcia del veicolo secondo quanto normato al successivo art. 5 "Traino".

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 5 TRAINO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:

- guasto, incidente, incendio, furto anche parziale o tentato, rapina anche tentata al veicolo che ne renda impossibile l'utilizzo in condizioni normali;
- errato o mancato rifornimento o congelamento del carburante;
- rottura, smarrimento, smagnetizzazione, furto delle chiavi;
- dimenticanza delle chiavi all'interno dell'abitacolo;
- immobilizzo dovuto a danni agli pneumatici (compresa la foratura, l'esplosione, lo squarcio e la rottura) qualora l'evento si verifichi

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	sulla rete autostradale;	fuori dal comune di residenza dell'Assicurato;	ovunque;

Tabella valida per il punto e)

mette direttamente a disposizione all'Assicurato il mezzo di soccorso più idoneo per trainarlo:

- al più vicino punto di assistenza convenzionato con la Compagnia o con la Struttura Organizzativa o
- al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o
- al punto di assistenza generico (officina generica) scelto dall'Assicurato nel raggio di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	15 km	25 km	35 km

Tabella valida per il punto 3)

dal punto di fermo del veicolo o

- alla residenza/domicilio dell'Assicurato nel raggio di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA		10 km

Tabella valida per il punto 4)

dal punto di fermo del veicolo con rinuncia da parte dell'Assicurato all'erogazione del secondo traino per trasportare il veicolo presso un punto di assistenza per la riparazione dello stesso.

Il costo del traino, compresa l'eventuale spesa per il ripristino del manto stradale, rimane a carico della Compagnia.

Limitatamente alle destinazioni del traino 3) e 4), qualora la distanza tra il punto di fermo del veicolo ed il punto di destinazione scelto dall'Assicurato sia maggiore alle distanze chilometriche sopra indicate, l'Assicurato dovrà pagare direttamente al soccorritore l'ecedenza chilometrica andata/ritorno a tariffa convenzionata (pubblicata sul sito istituzionale della Struttura Organizzativa) dal punto di destinazione contrattualmente previsto alla destinazione da lui scelta.



Sono a carico dell'Assicurato:

- **le spese per il traino nel caso in cui il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree equiparate (percorsi fuoristrada);**
- **le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.**

CASI SPECIFICI

Il Conducente:

- di veicolo multiadattato e regolarmente omologato o
- con capacità di prensione o deambulazione ridotte in tutto o in parte in via permanente

può chiedere l'intervento di soccorso stradale anche in caso di danni agli pneumatici (compresa la foratura, lo squarcio, l'esplosione e la rottura) o di necessità di montaggio delle catene da neve.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 6 RECUPERO DEL VEICOLO FUORISTRADA

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	incidente	incidente, guasto, incendio, furto anche parziale o tentato, rapina anche tentata	

che comporti la fuoriuscita del veicolo identificato in Polizza dalla sede stradale ed il danneggiamento dello stesso in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo nell'ambito della sede stradale, rimanendo a carico della Compagnia il costo entro il massimale di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	euro 200 per sinistro	euro 1.200 per sinistro	



L'eventuale eccedenza rispetto al massimale è a carico dell'Assicurato secondo le tariffe ufficiali correnti; l'erogazione della prestazione potrà essere effettuata dalla Struttura Organizzativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento.



Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero del veicolo se l'evento accade durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ASSISTENZA AL VEICOLO

ART. 7 AUTO IN SOSTITUZIONE

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:

- guasto;
- incidente;
- incendio, furto parziale o tentato, rapina tentata così come riscontrabile da copia della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'autorità competente, qualora il veicolo risulti danneggiato e sia necessaria la riparazione dello stesso;

che comporti l'immobilizzo del veicolo:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	per un tempo uguale o superiore a 8 ore di manodopera certificate dall'officina incaricata della riparazione	<ul style="list-style-type: none"> • per un tempo uguale o superiore a 6 ore di manodopera certificate dall'officina incaricata della riparazione o • per indisponibilità dei pezzi di ricambio necessari alla riparazione, certificata tramite l'invio della relativa richiesta dei pezzi da parte dell'officina incaricata della riparazione o • nei giorni festivi anche infrasettimanali di chiusura delle officine o • a seguito di atti di vandalismo e atti dolosi 	<ul style="list-style-type: none"> • a prescindere dalle ore di manodopera necessarie alla riparazione ("DRIVER CONTINUITY"); • a seguito di atti di vandalismo e atti dolosi in genere

mette direttamente a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le specifiche modalità normative applicate dalla stessa, un'autovettura di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	1.200 cc di cilindrata	<ul style="list-style-type: none"> • 1.200 cc di cilindrata o • 1.600 cc di cilindrata se al momento dell'evento sono presenti sul veicolo 4 persone trasportate compreso il Conducente 	1.600 cc di cilindrata

senza autista ed a chilometraggio illimitato per un periodo massimo di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	7 giorni continuativi necessari alla riparazione del veicolo immobilizzato (1 giorno di auto sostitutiva ogni 8 ore di manodopera)	10 giorni continuativi necessari alla riparazione del veicolo immobilizzato (1 giorno di auto sostitutiva ogni 8 ore di manodopera)	<ul style="list-style-type: none"> • 3 giorni continuativi ("DRIVER CONTINUITY") attivabile entro 48 ore dal momento del fermo • 10 giorni continuativi in estensione di quanto già erogato al precedente punto (1 giorno di auto sostitutiva ogni 8 ore di manodopera)



Sono a carico dell'Assicurato:

- le spese per il carburante;
- i pedaggi in genere;
- multe e contravvenzioni;
- eventuali coperture assicurative accessorie (azzeramento franchigie in caso di sinistro, "kasko", ecc. ...)
- le franchigie relative alle assicurazioni facoltative;
- le penali per la ritardata riconsegna del mezzo;

nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.

Il contratto di noleggio può essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio e lo stesso deve essere versato direttamente dall'Assicurato al momento del ritiro del veicolo, versandolo nelle forme e nei termini richiesti dal locatore, anche eventualmente con rilascio di carta di credito a garanzia.

ESTENSIONI

L'operatività della prestazione viene estesa anche ai seguenti casi, nei termini di seguito specificati:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA	<ul style="list-style-type: none"> • 2 giorni continuativi per indisponibilità dei pezzi di ricambio • 2 giorni continuativi nei giorni festivi anche infrasettimanali quando le officine sono chiuse • 10 giorni continuativi a seguito di atti vandalici e atti dolosi in genere • 40 giorni continuativi a seguito di furto rapina totale e incendio totale del veicolo così come riscontrabile da copia della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'autorità competente 	<ul style="list-style-type: none"> • 20 giorni continuativi a seguito di atti vandalici e atti dolosi in genere • 60 giorni continuativi a seguito di furto rapina totale e incendio totale del veicolo così come riscontrabile da copia della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'autorità competente

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA	<p>In caso di erogazione dell'auto sostitutiva a seguito di furto o rapina totale, qualora il veicolo rubato venga ritrovato durante il periodo di erogazione della prestazione, l'Assicurato deve darne immediato avviso alla Struttura Organizzativa e riconsegnare il veicolo assegnato entro le 24 ore immediatamente successive al momento del ritrovamento.</p> <p>La prestazione opera anche nel caso di demolizione necessaria e conseguente al ritrovamento del veicolo in caso di furto o rapina totale, incendio totale del veicolo.</p>	

CASI SPECIFICI

Il Conducente:

- di veicolo multiadattato e regolarmente omologato o
- con capacità di prensione o deambulazione ridotte in tutto o in parte in via permanente

può richiedere che la prestazione sia sostituita con il rimborso di massimo

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	euro 200	euro 250	

previa presentazione di regolare documentazione delle spese effettivamente sostenute, per l'utilizzo di mezzi pubblici, taxi o N.C.C. (noleggio con Conducente).



ESCLUSIONI

La prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- richiami del veicolo imposti dalla casa costruttrice;
- immobilizzo di roulotte e rimorchi in genere;
- demolizione del veicolo, salvo quanto sopra normato.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno fermo restando il normale orario di apertura delle stazioni di noleggio convenzionate con la Struttura Organizzativa

ART. 8 INVIO TAXI PER RITIRO AUTO SOSTITUTIVA

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che deve recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro dell'auto in sostituzione prenotata a seguito dell'erogazione della prestazione normata all'art. 7 "Auto in sostituzione", mette direttamente a sua disposizione un taxi o un N.C.C. (noleggio con Conducente) per permettergli di raggiungerla.

Rimangono a carico della Compagnia tutte le spese con il massimo di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA	euro 50 per sinistro	una percorrenza pari a 50 km per sinistro. Su richiesta esplicita dell'Assicurato è ammessa anche una destinazione a sua scelta diversa dalla stazione di autonoleggio. Qualora la stazione di autonoleggio sia chiusa e l'Assicurato sia obbligato al fermo per una notte verrà erogata la prestazione normata all'art. 21 "Spese d'albergo".



Non sono previste spese di taxi diverse da quelle sopra indicate.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno fermo restando il normale orario di apertura delle stazioni di noleggio convenzionate con la Struttura Organizzativa

ART. 9 INVIO TAXI PER RICONSEGNA AUTO SOSTITUTIVA

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che deve recarsi a ritirare il proprio autoveicolo riparato presso il punto di assistenza ed a seguito dell'erogazione della prestazione normata all'art. 7 "Auto in sostituzione", mette direttamente a sua disposizione un taxi o un N.C.C. (Noleggio con Conducente) per permettergli di raggiungerlo.
Rimangono a carico della Compagnia tutte le spese con il massimo di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA		una percorrenza pari a 50 km dalla stazione di noleggio convenzionata



Non sono previste spese di taxi diverse da quelle sopra indicate.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno fermo restando il normale orario di apertura delle stazioni di noleggio convenzionate con la Struttura Organizzativa

ART. 10 SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO CAI / CID

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che sia impossibilitato a rivolgersi alla sua Agenzia ed a seguito di incidente stradale occorso al veicolo identificato in Polizza, fornisce consulenza nella compilazione del modello CAI / CID. Il consulto non comprende indicazioni in merito all'attribuzione di responsabilità (punto 12 del modello CAI / CID).		

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 11 INFORMAZIONI DI CARATTERE AUTOMOBILISTICO E CONSIGLI TELEFONICI

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, fornisce informazioni su:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	<ul style="list-style-type: none"> • viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane; • condizioni meteorologiche sulle strade; • informazioni automobilistiche (normative in materia RC Auto, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione); • informazioni turistiche (formalità per viaggiare all'estero, traghetti, itinerari, alberghi, ristoranti, musei); • informazioni legali (Nuovo Codice della Strada). 	<ul style="list-style-type: none"> • viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane; • condizioni meteorologiche sulle strade; • informazioni automobilistiche (normative in materia RC Auto, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione); • informazioni turistiche (formalità per viaggiare all'estero, traghetti, itinerari, alberghi, ristoranti, musei); • informazioni legali (Nuovo Codice della Strada); • rete dei concessionari delle case automobilistiche; • punti di assistenza convenzionati con le case costruttrici di auto; • punti di assistenza per riparazioni pneumatici; • caratteristiche tecniche dei principali modelli di veicoli venduti in Italia; • ufficio deputato al ritiro della domanda per la restituzione della patente di guida, documenti necessari e tempi e costi dell'operazione; 	

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 12 INVIO DEI PEZZI DI RICAMBIO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:

- guasto;
- incidente;
- incendio, furto anche parziale o tentato, rapina anche tentata così come riscontrabile da copia della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'autorità competente;

invia, con il mezzo più rapido e tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere ed in particolare dei pezzi di ricambio di veicoli, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo e occorrenti alla sua riparazione che non possono essere reperiti sul posto, sempre che gli stessi siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.

La prestazione è operante quando l'evento si verifica:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato	fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato	



Rimangono a carico della Compagnia le spese di ricerca e di spedizione dei pezzi di ricambio; **mentre sono a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e gli eventuali oneri doganali.**

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

ART. 13 RECUPERO DEL VEICOLO

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA	<p>È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • guasto, incidente, incendio, furto anche parziale o tentato o rapina anche tentata con immobilizzo del veicolo ed un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi o • furto o rapina totali qualora il veicolo venga ritrovato nello stesso paese ove è stato perpetrato il Furto o la Rapina stessi, in condizioni tali da non poter essere guidato <p>organizza, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo concordato con l'Assicurato.</p> <p>Restano a carico della Compagnia le spese relative al trasporto, nonché quelle relative alla giacenza dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa.</p> <p>Se il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo recupero, la Struttura Organizzativa organizza il trasporto tenendo la Compagnia a proprio carico l'importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro.</p>	

La prestazione è operante quando l'evento si verifica:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA	fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato	

Massimale	euro 500 IVA inclusa per sinistro e per anno assicurativo
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 14 RIMPATRIO DEL VEICOLO A MEZZO PIANALE

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	<p>È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • guasto, incidente, incendio, furto anche parziale o tentato o rapina anche tentata con immobilizzo del veicolo ed un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi o • furto o rapina totali qualora il veicolo venga ritrovato nello stesso paese ove è stato perpetrato il Furto o la Rapina stessi, in condizioni tali da non poter essere guidato organizza il trasporto del veicolo, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, dal luogo di giacenza del veicolo al luogo in Italia preventivamente concordato con l'Assicurato. <p>Rimangono a carico della Compagnia le spese relative al trasporto stesso nonché quelle relative alla giacenza all'estero dalla data di comunicazione alla Struttura Organizzativa dell'evento.</p> <p>Sono a carico dell'Assicurato le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori.</p> <p>Se il valore commerciale del veicolo dopo l'evento risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al rimpatrio fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto. L'eventuale eccedenza economica rimane a carico dell'Assicurato e la prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di restituzione dell'importo eccedente.</p>		

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA	<p>L'operatività della presente prestazione, ad insindacabile valutazione della Struttura Organizzativa, viene estesa anche al caso di non riparabilità del veicolo in loco. Se la non riparabilità è dovuta all'irreperibilità dei pezzi di ricambio necessari, la Struttura Organizzativa ha la facoltà di provvedere alla ricerca ed all'invio degli stessi in base a quanto normato all'art. 13 "Invio dei pezzi di ricambio"</p>	

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

ART. 15 AUTODEMOLIZIONE

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	<p>È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che deve procedere alla cancellazione al P.R.A. e alla successiva demolizione del veicolo a seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di guasto; • di incidente; • di incendio; • di furto anche parziale o tentato, rapina anche tentata così come riscontrabile da copia della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'autorità competente; • in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, (DPR 915 del 10.09.82 art. 15 e Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 285 del 30.04.92 art. 103; D.Lgs. n°22 del 05.02.1997 art. 46); <p>ne organizza il recupero mediante carroattrezzi e la successiva demolizione.</p> <p>L'Assicurato ha diritto a richiedere la demolizione del veicolo entro e non oltre 6 mesi dal giorno del sinistro producendo alla Struttura Organizzativa la documentazione completa attestante l'entità del sinistro e a condizione che il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore ai costi di riparazione ("perdita totale" del veicolo).</p> <p>Al momento della consegna del veicolo l'Assicurato deve produrre la seguente documentazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) originale del libretto di circolazione; 2) originale del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà; 3) targhe del veicolo; 4) fotocopia del documento di riconoscimento valido (carta di identità o documento equivalente) dell'intestatario al P.R.A.; 5) fotocopia del documento di riconoscimento valido (carta di identità o documento equivalente) dell'incaricato alla consegna del veicolo se diverso dall'intestatario al P.R.A.; 6) fotocopia del codice fiscale. <p>In caso di assenza di uno o più dei documenti indicati ai punti 1), 2) o 3) l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.</p> <p>La mancata produzione di uno o più dei documenti indicati ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta automaticamente la decadenza del diritto all'erogazione della prestazione.</p> <p>La Struttura Organizzativa organizza il recupero del veicolo per la demolizione entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i documenti. Al momento della richiesta dell'erogazione della prestazione l'Assicurato è comunque tenuto a comunicare alla Struttura Organizzativa gli eventuali oneri in scadenza quali, ad esempio, tassa di proprietà, bollo auto, assicurazioni al fine di poter procedere all'espletamento delle pratiche in tempo utile.</p> <p>Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando la dichiarazione di presa in carico e la "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.</p> <p>L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati "rifiuti solidi a raccolta differenziata".</p>		

segue alla pagina successiva

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	<p>Rimangono a carico della Compagnia le spese relative al recupero del veicolo con carroattrezzi, alla cancellazione delle targhe al P.R.A., alla demolizione del veicolo medesimo, nonché le spese relative al deposito del veicolo dal momento in cui l'Assicurato rende disponibili i documenti necessari alla demolizione.</p> <p>Sono a carico dell'Assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eventuali costi relativi all'intervento di mezzi eccezionali per il recupero del veicolo; • altri eventuali costi di deposito diversi da quelli sopra indicati; <p>che dovranno essere pagati direttamente dall'Assicurato.</p>		

Estensione territoriale	La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

ART. 16 ABBANDONO LEGALE DEL MEZZO ALL'ESTERO

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	<p>NON OPERATIVA</p> <p>In alternativa alla prestazione normata all'art. 15 "Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale", è attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato e a condizione che il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo rientro in Italia, ne organizza la demolizione ed eventualmente, qualora non fosse possibile in loco, il trasporto del veicolo stesso al di fuori del confine di Stato in cui si trova per procedere successivamente alla sua demolizione.</p> <p>Rimangono a carico della Compagnia i costi amministrativi, quelli organizzativi e le eventuali spese di trasporto.</p> <p>Sono a carico dell'Assicurato i costi relativi alla documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti alla perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso.</p>		

Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

ART. 17 RICHIESTA DOCUMENTI IN CASO DI FURTO TOTALE DEL VEICOLO

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	<p>È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato e a seguito di furto totale del veicolo, fornisce i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • certificato cronologico, • certificato di proprietà con annotazione di perdita di possesso. <p>Per erogare la prestazione l'Assicurato deve fornire alla Struttura Organizzativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la targa del veicolo e • l'originale della denuncia di furto totale presentata all'Autorità competente. <p>Successivamente la Struttura Organizzativa, tramite i propri incaricati, richiederà i documenti agli uffici preposti. Una volta ottenuti li trasmetterà all'Assicurato.</p> <p>La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato, che è tenuto a fornirli integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'erogazione ed alla conclusione della prestazione di assistenza.</p> <p>Rimangono a carico della Compagnia i relativi costi.</p>		

Estensione territoriale	La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

ART. 18 VIAGGIO PER IL RECUPERO DEL VEICOLO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato gli mette direttamente a disposizione:

- un biglietto aereo in classe economica o
 - un biglietto ferroviario in prima classe
- di sola andata per consentire il recupero del veicolo:
- riparato qualora lo stesso sia rimasto fermo in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni a seguito di incendio, guasto, incidente, furto tentato o rapina parziale, rapina tentata o
 - ritrovato nel medesimo Paese dove è stato perpetrato il furto o la rapina ed il veicolo sia in grado di circolare autonomamente.

La prestazione è operante quando l'evento si verifica:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato	fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato	

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 19 INVIO DI UN AUTISTA

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:

- incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo indicato in Polizza ed il Conducente abbia subito lesioni tali da non poter guidare veicolo o
- furto, ritiro o smarrimento della patente di guida accaduto all'estero al Conducente del veicolo indicato in Polizza

mette a disposizione un autista per il trasferimento del veicolo sino al domicilio qualora nessuno degli eventuali altri passeggeri trasportati sia in grado di guidare per ragioni obiettive.



Sono a carico dell'Assicurato le spese relative al carburante e ad eventuali pedaggi autostradali.

La prestazione è operante quando l'evento si verifica:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato	fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato	

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 20 SPESE D'ALBERGO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:

- guasto;
 - incidente;
 - incendio, furto anche parziale o tentato, rapina anche tentata così come riscontrabile da copia della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'autorità competente;
- che comporti

- l'immobilizzo del veicolo Assicurato e
 - una sosta forzata degli assicurati per almeno una notte
- ricerca e prenota un albergo per tutte le persone coinvolte (Conducente e trasportati) organizzando loro un servizio di taxi per raggiungere la struttura ricettiva prenotata.

Rimangono a carico della Compagnia le spese di pernottamento e di prima colazione con il massimo di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	euro 300	euro 600	

Sono a carico dell'Assicurato le spese relative al trasferimento verso l'albergo prenotato dalla Struttura Organizzativa.

La prestazione è operante quando l'evento si verifica:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato	fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato	

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 21 RIENTRO DEI PASSEGGERI O PROSECUZIONE DEL VIAGGIO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	<ul style="list-style-type: none"> • guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata che immobilizzi il veicolo in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino per oltre 36 ore o all'estero per oltre 5 giorni o • furto o rapina del veicolo 	<ul style="list-style-type: none"> • guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata che immobilizzi il veicolo in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino per oltre 36 ore o all'estero per oltre 5 giorni o • furto o rapina del veicolo o • forzato immobilizzo del veicolo dovuto alla presenza di giorni festivi (nazionali) o all'attesa di un pezzo di ricambio necessario per la riparazione 	

permette agli Assicurati di:

- continuare il viaggio fino al luogo di destinazione o
- di rientrare al luogo di domicilio in Italia

mettendogli a disposizione:

- a) un biglietto aereo di classe economica o
- b) un biglietto ferroviario di prima classe, o
- c) un veicolo a noleggio, senza autista, a chilometraggio illimitato nel rispetto delle condizioni richieste dalla società di autonoleggio e durante il normale orario di apertura della stessa con le seguenti caratteristiche:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	1.200 c.c. di cilindrata	se disponibile al momento della richiesta, di categoria equivalente a quella del veicolo Assicurato con il massimo di 1.600 c.c. di cilindrata	

Tabella valida per il punto c)



Sono a carico dell'Assicurato:

- le spese per il carburante;
 - i pedaggi in genere;
 - multe e contravvenzioni;
 - eventuali coperture assicurative accessorie (azzeramento franchigie in caso di sinistro, "kasko", ecc. ...)
 - le franchigie relative alle assicurazioni facoltative;
 - le penali per la ritardata riconsegna del mezzo;
- nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.**

Il contratto di noleggio può essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio e lo stesso deve essere versato direttamente dall'Assicurato al momento del ritiro del veicolo versandolo nelle forme e nei termini richiesti dal locatore, anche eventualmente con rilascio di carta di credito a garanzia.

d) e ad insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa un servizio taxi qualora i mezzi di trasporto indicati nei punti a), b) e c) non siano disponibili.

Rimangono a carico della Compagnia le spese per tutte le persone trasportate (Conducente e altri trasportati) a bordo del veicolo con il massimo di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	euro 300	euro 1.000	



È a carico dell'Assicurato l'eventuale eccedenza rispetto al massimale indicato.

La prestazione è operante quando l'evento si verifica:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato	fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato	

CASI SPECIFICI

Entro i massimali sopra indicati, il Conducente:

- di veicoli multiadattati e regolarmente omologati o
 - con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente
- può richiedere alla Struttura Organizzativa il trasferimento, tramite taxi o N.C.C. (noleggio con Conducente), dal luogo di immobilizzo del veicolo fino
- alla propria residenza o
 - alla stazione auto/ferroviaria/aeroporto da cui partire per il viaggio di rientro al domicilio.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 22 ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	<p>È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che deve sostenere delle spese impreviste a seguito di incidente stradale occorso al veicolo identificato in Polizza a cui non gli sia possibile provvedere direttamente ed immediatamente, provvede al pagamento sul posto delle fatture inerenti alle stesse determinate dalla circostanza di urgenza per conto dell'Assicurato.</p> <p>La prestazione viene erogata a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata e non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.</p> <p>Per l'attivazione della prestazione l'Assicurato deve comunicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la causa della richiesta; • l'ammontare della cifra necessaria; • il suo recapito; • le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. <p>L'Assicurato deve rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.</p>		

Massimale	euro 1.500
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 23 ANTICIPO SPESE LEGALI

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:

- incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo identificato in Polizza o
- fermo giudiziario o
- arresto o
- minaccia di arresto

anticipa per suo conto a titolo di prestito, nel caso in cui non vi possa provvedere direttamente, l'onorario di un legale entro il seguente massimale:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	euro 1.000	euro 2.500	



La prestazione viene fornita a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata e la prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.

Per l'attivazione della prestazione l'Assicurato deve comunicare:

- la causa della richiesta,
- l'ammontare della cifra necessaria,
- il suo recapito,
- le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato;
- provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 24 ANTICIPO DELLE CAUZIONI PENALE E CIVILE

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	<p>È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo identificato in Polizza o • fermo giudiziario o • arresto o • minaccia di arresto <p>versa per suo conto a titolo di anticipo, nel caso in cui non vi possa provvedere direttamente, la cauzione fissata dall'autorità.</p> <p>La prestazione viene fornita a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata e la prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.</p> <p>Per l'attivazione della prestazione l'Assicurato deve comunicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la causa della richiesta, • l'ammontare della cifra necessaria, • il suo recapito, • le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato; • provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente. 		

Massimale	euro 6.000
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 25 INTERPRETE A DISPOSIZIONE

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	<p>È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che necessita di un interprete a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo identificato in Polizza o • fermo giudiziario o • arresto o • minaccia di arresto o • infortunio <p>lo invia tenendo la Compagnia a proprio carico le relative spese.</p>		

Massimale	euro 1.000
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ASSISTENZA ALLA PERSONA

ART. 26 TRASMISSIONE DI MESSAGGI URGENTI

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	<p>È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato impossibilitato a comunicare con persone in Italia, si impegna a trasmettere i messaggi urgenti.</p> <p>Resta esclusa ogni responsabilità della Struttura Organizzativa in merito al contenuto dei messaggi.</p>		

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 27 INFORMAZIONI MEDICO - SANITARIE

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	<p>È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato fornisce informazioni su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cliniche private, ospedali, centri di pronto soccorso; • medici specialisti, centri sanitari nazionali e internazionali; • centri sanitari adeguati e attrezzati per la cura di proprie affezioni. 		

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 28 CONSULENZA MEDICA

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA	<p>È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che necessita di una consulenza medica a seguito di infortunio derivante da incidente stradale occorso al veicolo identificato in Polizza, organizza un consulto telefonico con i propri medici.</p> <p>Il servizio è gratuito e non fornisce diagnosi e/o prescrizioni.</p> <p>NOTA BENE: La Struttura Organizzativa non si sostituisce né al servizio di guardia medica né al servizio nazionale di emergenza gestito tramite il numero unico 112 (ex-118 per le emergenze sanitarie).</p>	

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 29 ANTICIPO SPESE MEDICHE

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato e nel caso in cui lo stesso debba sostenere delle spese mediche imprevedute a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, anticipa, per conto dello stesso, il pagamento delle fatture ad esse relative.

Se l'ammontare delle fatture supera il massimale, la prestazione viene erogata solamente dopo che l'Assicurato fornisce alla Struttura Organizzativa idonee garanzie di restituzione delle somme anticipate.



La prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato.

Per l'attivazione della prestazione l'Assicurato deve comunicare:

- la causa della richiesta,
- l'ammontare della cifra necessaria,
- il suo recapito,
- le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.



L'Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

La prestazione è operante quando l'evento si verifica:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA	fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato	

Massimale	<ul style="list-style-type: none"> euro 500 per sinistro senza garanzie di restituzione, estendibili fino ad euro 2.600 per sinistro previa accettazione delle garanzie da parte della Struttura Organizzativa
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 30 INVIO DI UN'AUTOAMBULANZA

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA	È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato colpito da infortunio a seguito di incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in Polizza, organizza, successivamente al ricovero di primo soccorso dell'Assicurato, il suo trasporto in autoambulanza.	

Massimale	600 km di percorso complessivo andata e ritorno
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 31 RIMPATRIO SALMA

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, a seguito di decesso dell'Assicurato causato da incidente stradale occorso al veicolo identificato in Polizza, organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.

Rimangono a carico della Compagnia le relative spese entro il massimale di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	euro 4.000	euro 5.000	

anche se coinvolti più assicurati.



Se l'erogazione della prestazione comportasse un costo complessivo maggiore rispetto al massimale indicato, la prestazione sarà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa riceverà adeguate garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate per garantire la restituzione dell'eccedenza.



Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 32 RIMPATRIO SANITARIO

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	<p>È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in Polizza, organizza, dopo averne accertate le condizioni di salute tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, il rientro dell'Assicurato al domicilio in Italia o il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa ritengono più idoneo alle condizioni sanitarie del paziente scegliendo tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aereo sanitario (utilizzabile esclusivamente qualora l'evento si verifichi in Paesi Europei o del Bacino Mediterraneo) o • aereo di linea classe economica, eventualmente barellato o • treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto o • autoambulanza (senza limiti di chilometraggio). <p>Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e tutte le spese rimangono a carico della Compagnia, inclusa, ove ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa, l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio.</p> <p>Se la Struttura Organizzativa ha provveduto ad organizzare il rientro dell'Assicurato tenendo a proprio carico le spese, la stessa ha il diritto di richiedere all'Assicurato, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.</p> <p>La prestazione non è operante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per tutte le infermità o lesioni che possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio o • qualora l'Assicurato e i suoi familiari decidano le dimissioni volontarie contro il parere dei medici curanti. 		

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 33 TRASFERIMENTO IN CENTRO MEDICO ATTREZZATO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato affetto da una patologia che, per caratteristiche obiettive, non risulti curabile nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera del posto, insorta a seguito di infortunio causato da incidente stradale occorso al veicolo identificato in Polizza, previa analisi del quadro clinico dell'Assicurato e sentito il medico curante, lo trasporta con il mezzo ritenuto più idoneo alle sue condizioni di salute, ad insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa, scelto tra:

- aereo sanitario (**utilizzabile esclusivamente qualora l'evento si verifica in Paesi Europei o del Bacino Mediterraneo**);
- aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe e, occorrendo, in vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di chilometraggio.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e rimangono a carico della Compagnia i relativi costi, inclusi, se necessari, quelli per l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio.

La prestazione è operante quando l'evento si verifica:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	oltre 50 km residenza dell'Assicurato	fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato	

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 34 RIENTRO DAL CENTRO MEDICO ATTREZZATO

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:

- erogazione della prestazione normata all'art. 35 "trasferimento in centro medico attrezzato" e
- dimissione dal centro medico dopo la degenza

organizza il rientro dell'Assicurato al domicilio con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa ritengono più idoneo alle condizioni sanitarie del paziente scegliendo tra:

- aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe e, occorrendo, in vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di percorso.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e rimangono a carico della Compagnia i relativi costi, inclusi, se necessari, quelli per l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio.



L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa il centro medico presso cui è ricoverato, unitamente al nome e recapito telefonico del medico che l'ha in cura affinché la Struttura Organizzativa stessa possa stabilire i necessari contatti.

La prestazione è operante quando l'evento si verifica:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato	fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato	

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 35 PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA	<p>È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che non sia in grado di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza in Italia alla data stabilita a seguito di infortunio o malattia improvvisa risultante da prescrizione medica scritta, organizza il prolungamento del soggiorno in albergo (permottamento e prima colazione). Rimangono a carico della compagnia i relativi costi.</p> <p>Al rientro in Italia l'Assicurato dovrà fornire alla Struttura Organizzativa tutta la documentazione necessaria a giustificare il prolungamento del soggiorno.</p>	

Massimale	euro 600 per sinistro e per massimo 10 giorni successivi alla data prevista per il rientro
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 36 VIAGGIO DI UN FAMILIARE

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato mette a disposizione di un familiare residente in Italia un biglietto:

- aereo in classe economica o
- ferroviario in prima classe

di andata e ritorno per consentirgli di raggiungere l'Assicurato ricoverato in istituto di cura per un periodo di almeno:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	7 giorni	5 giorni	

a seguito di infortunio causato da incidente stradale occorso al veicolo identificato in Polizza.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ART. 37 ACCOMPAGNAMENTO DI FIGLI MINORI DI 14 ANNI O PORTATORI DI HANDICAP

	SMALL	MEDIUM	LARGE
START	NON OPERATIVA	<p>È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che non sia in grado di occuparsi dei figli minori di anni 14 o portatori di handicap, a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in Polizza, organizza a favore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'accompagnatore designato dall'Assicurato o • di un familiare residente in Italia <p>un biglietto</p> <ul style="list-style-type: none"> • aereo in classe economica • ferroviario in prima classe <p>per raggiungere i figli minori o portatori di handicap. Successivamente la Struttura Organizzativa mette a disposizione all'accompagnatore ed ai figli minori o portatori di handicap un biglietto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aereo in classe economica • ferroviario in prima classe <p>per ritornare alla propria residenza in Italia.</p>	

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa nell'arco delle prime 4 settimane di convalescenza
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni di Assicurazione con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ASSISTENZA MOTO

ART. 38 CHE COS'È ASSICURATO



Grazie alla convenzione stipulata tra la Compagnia e IMA Italia Assistance, sono garantite all'Assicurato, nel caso si verifichi un sinistro, le prestazioni dei servizi di assistenza dettagliati negli articoli che seguono, quali a titolo esemplificativo: l'intervento di un carro attrezzi, la messa a disposizione di un'auto sostitutiva, la predisposizione di un mezzo adatto per il trasferimento in un centro medico adeguato, a seguito di infortunio causato da incidente stradale.

In tutti i casi, l'Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Struttura Organizzativa che provvede a fornire le prestazioni.

ART. 39 LIMITAZIONI ALLA COPERTURA

Oltre alle specifiche esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono anche le seguenti esclusioni generali, per sinistri provocati o dipendenti da:

- dolo dell'Assicurato;
- suicidio o tentato suicidio;
- abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti;
- stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturale e di entità tale da rendere impossibile alla Struttura Organizzativa di intervenire, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.



Nel caso in cui l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

La Struttura Organizzativa non si assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è fornita l'assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.



Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, conformemente all'art. 2952 Codice Civile. Il diritto alle assistenze decade nel caso in cui l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.

L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso.

DOVERI DEL CONTRAENTE

A parziale deroga dell'art. 1910 Codice Civile, l'Assicurato che abbia già stipulato una copertura per prestazioni analoghe, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di Assicurazione, dovrà dare comunque avviso del sinistro a ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla Compagnia nel termine di tre giorni, pena la decadenza.

ART. 40 ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, per poter usufruire delle prestazioni l'Assicurato deve preventivamente contattare la Struttura Organizzativa – in funzione 24 ore su 24 – che interviene direttamente o ne deve autorizzare esplicitamente l'effettuazione ai seguenti recapiti telefonici:



Qualora l'Assicurato fosse impossibilitato a contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa può mettersi in contatto tramite l'indirizzo di posta elettronica:

assistenza.gruppocattolica@IMAitalia.it

In ogni caso l'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa i seguenti dati:

- targa del veicolo Assicurato;
- tipo di servizio richiesto;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell'erogazione dell'assistenza.

Tale procedura può essere considerata come adempimento dell'obbligo di avviso di sinistro.

La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato di formalizzare per iscritto la richiesta con l'integrazione di ulteriore documentazione da spedire a:

IMA Servizi S.c.a.r.l.
Piazza Indro Montanelli, 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'erogazione della prestazione; in ogni caso è sempre necessario inviare alla Struttura Organizzativa la documentazione in originale (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese effettivamente sostenute.

Eventuali richieste di rimborso delle spese effettivamente sostenute, a condizione che:

- siano state preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa o
 - siano state organizzate senza possibilità di preventivo contatto da parte dell'Assicurato con la Struttura Organizzativa a seguito di causa di forza maggiore;
- devono essere inoltrate, corredate dai relativi giustificativi delle spese effettivamente sostenute, a:

IMA Servizi S.c.a.r.l.
Piazza Indro Montanelli, 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

oppure tramite posta elettronica all'indirizzo: **rimborsi.gruppocattolica@IMAitalia.it**

La Struttura Organizzativa liquida entro 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione completa.

ART. 41 TRAINO

Se il veicolo ha subito un sinistro tale da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o di rifornimento, tenendo a proprio carico il relativo costo.

Limite massimo	euro 700 per sinistro
----------------	-----------------------

Questa opzione si estende anche ai casi di:

- foratura di pneumatici;
- perdita o rottura delle chiavi;
- mancato o errato rifornimento o congelamento del carburante.

Inoltre, su richiesta dell'Assicurato, in ogni caso il veicolo potrà essere trainato fino a un'officina da lui scelta, **purché l'officina si trovi in un raggio di 30 km dal luogo del sinistro.**



Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino nel caso in cui il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree equiparate (percorsi fuoristrada).

ART. 42 SERVIZIO DI OFFICINA MOBILE

(operante solo in Italia)

Nel caso in cui a seguito di guasto il veicolo sia danneggiato in modo tale da non poter spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro e la invierà per la riparazione. Se, durante l'intervento, l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo sul posto, la stessa procederà al traino del veicolo nel rispetto della procedura prevista dal precedente articolo.

Limite massimo costo manodopera	euro 300 per sinistro
---------------------------------	-----------------------

Questa prestazione si estende anche ai casi di:

- perdita o rottura delle chiavi;
- mancato o errato rifornimento o congelamento del carburante;
- foratura/scoppio di un pneumatico, purché si verifichi fuori dal comune di residenza dell'Assicurato. In tal caso l'officina mobile effettuerà l'intervento sul pneumatico direttamente sul posto, utilizzando un kit di riparazione. In assenza del Kit di riparazione, la Struttura Organizzativa organizzerà il traino del veicolo fino al gommista più vicino al luogo di fermo.



Sono a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione, compresa la manodopera, effettuata dal mezzo di soccorso.

ART. 43 RECUPERO DEL VEICOLO FUORISTRADA

Se in caso di sinistro il veicolo è uscito dalla sede stradale e risulta danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo a proprio carico il relativo costo.

Limite	euro 1.200 per sinistro
--------	-------------------------

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato. **Sono altresì a carico dell'Assicurato le spese** per il recupero qualora il veicolo abbia subito l'incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).

ART. 44 DEMOLIZIONE DEL VEICOLO

(operante solo in Italia)

Nel caso in cui l'Assicurato, dopo un guasto, incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o rapina, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, (DPR 915 del 10.09.82 art. 15 e Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 285 del 30.04.92 art. 103; D.Lgs. n°22 del 05.02.1997 art. 46) debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo, la Struttura Organizzativa, **su richiesta dell'Assicurato, organizzerà il recupero del veicolo** mediante carroattrezzi e la sua demolizione. Se il recupero richiede l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento.

DOVERI DEL CONTRAENTE

L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:

- libretto di circolazione (originale);
- documento di circolazione e che ne certifica la proprietà (originale);
- targa del veicolo;

(in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.);

- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall'intestatario al P.R.A. (fotocopia).

La mancata produzione di ognuno dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione.

MODALITÀ DELLA PRESTAZIONE

La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i documenti. Al momento della richiesta della prestazione, **l'Assicurato è comunque tenuto a comunicare alla Struttura Organizzativa gli eventuali oneri in scadenza quali, ad esempio, tassa di proprietà, bollo auto, assicurazioni al fine di poter procedere all'espletamento delle pratiche in tempo utile.**

Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando la dichiarazione di presa in carico e la "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati "rifiuti solidi a raccolta differenziata".

La Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al recupero del veicolo con carroattrezzi, alla cancellazione delle targhe al P.R.A., alla demolizione del veicolo medesimo.

Gli eventuali costi di deposito del Veicolo rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento.

ART. 45 RICHIESTA DOCUMENTI IN CASO DI FURTO DEL VEICOLO

Dopo il furto totale del veicolo, l'Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa per la richiesta di questi documenti:

- certificato cronologico,
- documento di circolazione e che ne certifica la proprietà con annotazione della perdita di possesso,

comunicando la targa del veicolo e inviando l'originale della denuncia rilasciata dall'Autorità competente.

Subito dopo, la Struttura Organizzativa tramite i propri incaricati, richiederà i documenti agli uffici preposti e una volta ottenuti li invierà all'Assicurato.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato, che è tenuto a fornirli integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza. La Compagnia terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.

ART. 46 VEICOLO IN SOSTITUZIONE

Se dopo un sinistro il veicolo resta immobilizzato e ciò comporta un tempo di riparazione uguale o superiore a 8 ore di manodopera, come certificato dall'officina incaricata della riparazione, sulla base dei tempi ufficiali della casa costruttrice, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le specifiche modalità normative applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, un'autovettura a percorrenza illimitata, tenendo a proprio carico le relative spese.

Cilindrata	1200 cc Massimo 3 giorni continuativi (1 giorno di vettura sostitutiva = 8 ore lavorative di manodopera)
------------	---

Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante o pedaggi in genere, **quelle per le assicurazioni non obbligatorie per legge con le relative franchigie, il drop-off** in caso di riconsegna in una stazione di noleggio o punto di consegna diversi da quelli in cui l'autovettura è stata presa a noleggio, nonché **ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del Contratto di noleggio.**

Tali spese potranno essere oggetto di deposito fissato dalla società di autonoleggio; il deposito dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

CASI SPECIFICI

Se il veicolo, in conseguenza di sinistro, resta **immobilizzato nei giorni festivi** anche infrasettimanali quando le officine sono chiuse, la Struttura Organizzativa **su richiesta dell'Assicurato**, mette a disposizione dello stesso e con le modalità e i limiti descritti nei paragrafi precedenti, una autovettura, fino alla riapertura dell'officina autorizzata, e in ogni caso **per un massimo di 2 giorni**.

Successivamente alla riapertura dell'officina autorizzata, la durata del noleggio potrà essere modificata sulla base della riparazione che, come indicato nei precedenti paragrafi, deve prevedere un tempo di riparazione superiore a 8 ore di manodopera certificate dalla stessa officina autorizzata incaricata della riparazione.

**ESCLUSIONI**

La prestazione non è operante per:

- l'Assicurato che non dispone di regolare licenza di guida degli autoveicoli (patente "B");
- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

ART. 47 INVIO TAXI PER RITIRO VEICOLO SOSTITUTIVO

Nel caso in cui, a seguito della prestazione di cui all' Art. 66 "Veicolo in sostituzione", l'Assicurato debba recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro dell'auto in sostituzione messa a disposizione della Struttura Organizzativa, la stessa, **su precisa richiesta dell'Assicurato**, metterà a disposizione un taxi per permettergli di raggiungere la società di autonoleggio, coprendone le spese.

Limite massimo	euro 50 per sinistro
----------------	----------------------

Non sono previste spese di taxi diverse da quelle sopra indicate.

ART. 48 TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA

(operante solo in Italia)

Nel caso in cui a seguito di infortunio da incidente l'Assicurato, successivamente al ricovero di primo soccorso, necessiti di un trasporto in autoambulanza in Italia, la Struttura Organizzativa invierà direttamente l'autoambulanza, tenendo a proprio carico la relativa spesa.

Limite massimo	Importo pari a quello necessario per compiere 300 km complessivi (andata/ritorno)
----------------	---

ART. 49 SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO CID/CAI

Se a seguito di incidente stradale, occorso al veicolo indicato in Polizza, avvenuto in Italia, l'Assicurato è impossibilitato a rivolgersi alla sua Agenzia, può contattare la Struttura Organizzativa al fine di ricevere consulenza nella compilazione del modello CAI; tale consulenza non comprende indicazioni di merito sull'attribuzione di responsabilità (punto 12 del modello CAI).

ART. 50 INFORMAZIONI E CONSIGLI TELEFONICI

(Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali)

i

Vengono fornite informazioni su:

- viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane;
- condizioni meteorologiche sulle strade;
- informazioni automobilistiche (normative in materia RC Auto, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione);
- informazioni turistiche (formalità per viaggiare all'estero, traghetti, itinerari, alberghi, ristoranti, musei);
- informazioni medico/sanitarie;
- informazioni su autogrill, motel;
- informazioni su officine specializzate;
- informazioni campeggi;
- informazioni su negozi in cui acquistare prodotti per celiaci;
- informazioni per prodotti e ristorazione vegetariani e vegani.

LE PRESTAZIONI CHE SEGUONO SONO OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA FUORI DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO.

ART. 51 INVIO DI UN TECNICO (FABBRO/ SERRANDISTA/ VETRAIO) PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Nel caso in cui l'Assicurato, mentre si trova in viaggio con il veicolo Assicurato, necessiti di un tecnico per un intervento di emergenza presso la propria abitazione a seguito di Rapina, Furto tentato o consumato, con conseguente guasto o scasso delle serrature, scasso di fissi ed infissi, che ne compromettano la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali della stessa, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un tecnico, tenendo a proprio carico le spese di uscita, di manodopera, e eventuali pezzi di ricambio.

Al fine di rendere possibile l'intervento del tecnico, l'Assicurato dovrà garantire, durante l'erogazione del servizio, la propria presenza o di una persona da lui indicata.

Limite massimo	euro 200 per sinistro
----------------	-----------------------

La prestazione non è cumulabile con quanto descritto all'articolo 52 – vigilanza dell'abitazione.

ART. 52 VIGILANZA DELL'ABITAZIONE

L'Assicurato che, mentre si trova in viaggio con il veicolo Assicurato, viene a conoscenza di eventi quali la rapina, il furto tentato o consumato con conseguente guasto o scasso delle serrature, scasso di fissi ed infissi, che compromettano la funzionalità in

modo tale da non garantire la sicurezza dei locali della propria abitazione, può chiedere che la Struttura Organizzativa predisponga la vigilanza della stessa.

La Compagnia terrà a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di 8 ore di piantonamento consecutive, decorse le quali il costo della guardia giurata resta a carico dell'Assicurato alle tariffe concordate tra la Struttura Organizzativa e l'Istituto di Vigilanza.

La prestazione non è cumulabile con quanto descritto all'articolo 51 – invio di un tecnico (fabbro/ serrandista/ vetraio) per interventi di emergenza.

ART. 53 INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Nel caso in cui l'Assicurato, mentre si trova in viaggio con il veicolo Assicurato, necessiti di un idraulico per un intervento di emergenza presso la propria abitazione, a causa di allagamento o infiltrazione d'acqua nell'abitazione stessa provocati da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature idrauliche fisse o mobili, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio dell'idraulico tenendo a proprio carico le spese di uscita, di manodopera, e eventuali pezzi di ricambio.

Al fine di rendere possibile l'intervento dell'artigiano, l'Assicurato dovrà garantire, durante l'erogazione del servizio, la propria presenza o di una persona da lui indicata.

Limite massimo	euro 200 per sinistro
----------------	-----------------------

LE PRESTAZIONI CHE SEGUONO SONO OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA AD OLTRE 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO.

ART. 54 VIAGGIO PER IL RECUPERO DEL VEICOLO

La Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato, o di una persona da lui indicata, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato, nei casi in cui il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o rapina parziale, rapina tentata, sia rimasto fermo in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni, oppure, in caso di furto o rapina, sia stato ritrovato nel medesimo Paese dove è stato perpetrato il furto o la rapina stessi, e comunque in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado di circolare autonomamente.

ART. 55 RECUPERO DEL VEICOLO

Nel caso in cui il veicolo, in conseguenza di sinistro:

- resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi,
- oppure in caso di furto o rapina il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato,

la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo precedentemente concordato con l'Assicurato.

Sono a carico della Compagnia le spese relative al trasporto, nonché quelle della giacenza dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa.

Se il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto, la Struttura Organizzativa provvede al suo recupero, tenendo a proprio carico l'importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro.

Limite	Max euro 500 complessivi per sinistro e per annualità assicurativa
--------	--

ART. 56 SPESE DI RIMESSAGGIO

Nel caso in cui a seguito di guasto o incidente, il danno subito dal veicolo sia tale da non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, la Struttura Organizzativa provvederà al rimessaggio del Veicolo per le prime 76 ore, tenendo a proprio carico la relativa spesa.

Limite massimo	euro 200 per sinistro
----------------	-----------------------

ART. 57 INVIO PEZZI DI RICAMBIO

Se, dopo un sinistro, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo e occorrenti alla sua riparazione non possono essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvede a inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare.

A carico dell'Assicurato	Costo dei pezzi e spese doganali
A carico della Compagnia	Spese di ricerca e spedizione

ESCLUSIONI

La prestazione non è operante per:

- i pezzi non reperibili presso i concessionari ufficiali della rete italiana della casa costruttrice;
- i pezzi di ricambio di veicoli di cui la casa costruttrice ha cessato la fabbricazione.

ART. 58 TRASFERIMENTO IN CENTRO OSPEDALIERO ATTEZZATO

Se l'Assicurato, dopo un infortunio causato da incidente stradale, in cui sia rimasto coinvolto il veicolo Assicurato, è affetto da una patologia che, per caratteristiche obiettive, non risulti curabile nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera del posto, la Struttura Organizzativa, previa analisi del quadro clinico dell'Assicurato e sentito il medico curante, provvederà:

- a individuare e a prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l'istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia dell'Assicurato;

- a organizzare il trasporto dell'Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni:
 - aereo sanitario (la Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui l'Infortunio avvenga in paesi europei);
 - aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
 - treno, prima classe, occorrendo, il vagone letto;
 - autoambulanza, senza limiti di percorso;
- ad assistere l'Assicurato durante il trasporto con personale medico o infermieristico se ritenuto necessario dai medici della Struttura Organizzativa.



La Compagnia terrà a proprio carico i relativi costi.

Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l'unità ospedaliera della regione di residenza dell'Assicurato, nonché le terapie riabilitative

ART. 59 RIENTRO DAL CENTRO OSPEDALIERO ATTREZZATO

Quando l'Assicurato, in conseguenza a quanto spiegato all'art. 58 "Trasferimento in centro medico attrezzato", viene dimesso dal centro medico dopo la degenza, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rientro con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni del paziente tra:

- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di percorso.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Compagnia, inclusa l'assistenza medica e infermieristica durante il viaggio, se necessaria.

L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l'ospedale presso cui è ricoverato, unitamente al nome e recapito telefonico del medico che l'ha in cura, affinché la stessa possa stabilire i necessari contatti.

ART. 60 RIENTRO DEI PASSEGGERI / PROSECUZIONE DEL VIAGGIO

In caso di sinistro che immobilizzi il veicolo per oltre 36 ore se in Italia o 5 giorni se all'estero, oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa mette in condizione gli assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione, oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o
- un biglietto ferroviario di prima classe.

Limite	euro 500 per sinistro se in Italia euro 1000 per sinistro se all'estero
--------	--

ART. 61 SPESE D'ALBERGO



Se, dopo un sinistro, il veicolo resta immobilizzato e ciò comporta una sosta forzata degli assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvede a ricercare un albergo, tenendo direttamente a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione per persona e per giorno (Conducente e trasportati).

Limite	euro 750 per sinistro
--------	-----------------------

ART. 62 ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ

Se l'Assicurato, in caso di sinistro stradale occorso al veicolo indicato in Polizza, deve sostenere delle spese impreviste e non gli è possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto per suo conto di fatture ad esse relative determinate dalla circostanza di urgenza.

La prestazione viene fornita a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata.

La prestazione è operante compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia o nel Paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato.



L'Assicurato deve comunicare:

- la causa della richiesta,
- l'ammontare della cifra necessaria,
- il suo recapito,
- le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.

L'Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

Limite massimo di importo fatture	euro 1.500
-----------------------------------	------------

LE PRESTAZIONI CHE SEGUONO SONO OPERANTI PER SINISTRI ACCADUTI ALL'ESTERO (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

ART. 63 PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO

Nel caso in cui l'Assicurato, a causa di infortunio o malattia improvvisa, come risultante da prescrizione medica scritta, non sia in grado di intraprendere il viaggio di rientro alla

propria residenza in Italia alla data stabilita, la Struttura Organizzativa, ricevuta la sua comunicazione, organizzerà il prolungamento del suo soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione), tenendo a proprio carico i relativi costi.

Al suo rientro l'Assicurato dovrà fornire tutta la documentazione necessaria a giustificare il prolungamento del soggiorno.

Limite	euro 600 per sinistro Max 10 giorni successivi alla data stabilita per il rientro
--------	--

ART. 64 ABBANDONO LEGALE DEL VEICOLO

Se, a seguito di Sinistro, la riparazione risultasse antieconomica e l'Assicurato decidesse di procedere all'abbandono legale del Veicolo, la Compagnia si farà carico delle spese derivanti dall'abbandono legale del Veicolo stesso e delle eventuali spese di restituzione delle targhe all'Assicurato per la successiva radiazione al P.R.A.

L'Assicurato è tenuto a collaborare con la Struttura Organizzativa e fornire tutta la documentazione necessaria.

La Compagnia terrà a proprio carico le spese di custodia del Veicolo a partire dal momento in cui l'Assicurato avrà prodotto tutta la documentazione necessaria.

ART. 65 RIMPATRIO DEL VEICOLO A MEZZO PIANALE

Qualora in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, certificati da una officina, sulla base dei tempi ufficiali della casa costruttrice, oppure in caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato nel medesimo paese ove è stato perpetrato il furto o la rapina stessa in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo in Italia preventivamente concordato con l'Assicurato.



Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione dell'evento alla Struttura Organizzativa sono a carico della Compagnia.

Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.

Limite massimo	euro 2.500 per sinistro
----------------	-------------------------

ESCLUSIONI

La prestazione non è operante nel caso in cui l'entità del danno non impedisca al veicolo la prosecuzione del viaggio.

ART. 66 VIAGGIO DI UN FAMILIARE

Se l'Assicurato, in viaggio da solo, a seguito di infortunio, causato da incidente in cui sia rimasto coinvolto il veicolo Assicurato, viene ricoverato in un ospedale o in un istituto di

cura e i medici ritengano che non sia trasferibile prima di 5 giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente in Italia con l'Assicurato stesso:

- un biglietto aereo (classe economica),
- ferroviario (prima classe),

di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di recarsi presso l'Assicurato ricoverato.

La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo.

Limite	euro 800 per sinistro
--------	-----------------------

ART. 67 RIMPATRIO SANITARIO

Se, dopo un infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo Assicurato, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Struttura Organizzativa e il medico curante sul posto, rendono necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà a disporre il trasporto con il mezzo più idoneo alle condizioni del paziente tra:

- aereo sanitario (la Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui l'Infortunio avvenga in paesi europei);
- aereo di linea classe economica eventualmente barellato;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).



Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa, ed effettuato a spese della Compagnia, inclusa l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, ove ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa.

Limite	euro 15.000 per persona euro 25.000 per sinistro se coinvolti più assicurati
--------	---

ESCLUSIONI

La prestazione non è operante se:

- le infermità o le lesioni possono essere curate sul posto o non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;
- l'Assicurato e i suoi familiari decidano le dimissioni volontarie contro il parere dei medici curanti.

ART. 68 RIMPATRIO SALMA

Se il veicolo Assicurato rimane coinvolto in un incidente, a seguito del quale l'Assicurato perisce, la Struttura Organizzativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo a proprio carico le relative spese, sebbene siano coinvolti più Assicurati.

Se tale prestazione comporta un **esborso maggiore del massimale Assicurato, la prestazione diventerà operante dal momento nel quale in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate** per la restituzione dell'importo in eccedenza.

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

Limite massimo	euro 5.000 per persona euro 10.000 per sinistro
----------------	--

ART. 69 INVIO DI MEDICINALI URGENTI

Se l'Assicurato, a seguito di infortunio, conseguente ad incidente nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo Assicurato, necessiti, per le cure del caso, secondo parere medico, di specifici medicinali regolarmente registrati in Italia e irrimediabili sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme che ne regolano il trasporto.

La prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di rimborso del costo dei medicinali e delle spese doganali fornite dall'Assicurato.

A carico dell'Assicurato	Costo dei medicinali ed eventuali spese doganali
A carico della Compagnia	Spese di ricerca e spedizione

ART. 70 ANTICIPO DELLE CAUZIONI PENALE E CIVILE

In caso di fermo giudiziario, di arresto o minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo Assicurato, la Struttura Organizzativa, nel caso in cui l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto, a titolo di anticipo, la cauzione fissata dall'autorità.

La prestazione viene fornita a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata.

La prestazione è operante compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia o nel Paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato.

?

L'Assicurato deve comunicare:

- la causa della richiesta,
- l'ammontare della cifra necessaria,
- il suo recapito,
- le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato,

L'Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

Limite massimo	euro 6.000 per sinistro sia per cauzione civile che penale
----------------	--

ART. 71 ANTICIPO SPESE LEGALI

In caso di fermo giudiziario, di arresto o minaccia di arresto in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Struttura Organizzativa, nel caso in cui l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticipa per suo conto a titolo di prestito l'onorario di un legale.

La prestazione viene fornita a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata.

La prestazione è operante compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia o nel Paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato.



L'Assicurato deve comunicare:

- la causa della richiesta,
- l'ammontare della cifra necessaria,
- il suo recapito,
- le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato,

L'Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

Limite massimo	euro 5.000 per sinistro
----------------	-------------------------

ART. 72 INTERPRETE A DISPOSIZIONE

Se, in caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo Assicurato oppure in seguito ad infortunio, l'Assicurato necessita di un interprete, la Struttura Organizzativa vi provvede tenendo a proprio carico le relative spese.

Limite massimo	euro 1.000 per sinistro
----------------	-------------------------

ART. 73 TRASMISSIONE DI MESSAGGI URGENTI

Nel caso in cui l'Assicurato sia impossibilitato a comunicare con persone in Italia, la Struttura Organizzativa si impegna, **su richiesta dell'Assicurato**, a trasmettere loro i messaggi urgenti.

Resta esclusa ogni responsabilità della Struttura Organizzativa in merito al contenuto dei messaggi.

PROTEZIONE LEGALE

PER LA PROTEZIONE LEGALE

In questa Sezione vengono indicate le soluzioni legali per proteggersi in caso di procedimento penale, in caso di richiesta di risarcimento danni e negli altri casi disciplinati dalla presente Sezione.

PREMESSA

In questa sezione sono descritte le prestazioni dell'opzione facoltativa di Protezione Legale. Il Contraente può scegliere tra una delle seguenti opzioni di **Protezione legale per la circolazione**:

- FORMULA PROMOZIONE
(solo per autovetture uso privato e autoveicoli per trasporto promiscuo)
- STANDARD
- PLUS

La **Protezione legale per la patente** prevede oltre all'opzione

- PATENTE PROTETTA STANDARD
anche l'estensione destinata alle aziende
- PATENTE PROTETTA STANDARD CON GARANZIA AGGIUNTIVA 1

Le prestazioni sono valide solo se l'opzione è espressamente richiamata in Polizza o sul certificato di Assicurazione.

i

La gestione dei sinistri Protezione Legale è stata affidata dalla Compagnia a

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.
Via Enrico Fermi 9/B – 37135 VERONA
sito internet: www.das.it

di seguito denominata D.A.S., alla quale l'Assicurato può rivolgersi utilizzando i seguenti recapiti telefonici

DALL'ITALIA
al numero verde
800 572 572

DALL'ESTERO
al numero
+39 02 5824 0565

Oppure tramite l'indirizzo di posta elettronica sinistri@das.it utilizzabile sia per l'invio di nuove denunce, sia per l'inoltro di successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro.

ART. 1 COS'È ASSICURATO E MASSIMALI DI COPERTURA



Avvalendosi della Società Gestionaria per la gestione e la liquidazione dei sinistri, la Compagnia assume a proprio carico, fino ai massimali indicati nella tabella sottostante (o al massimale indicato in Polizza se diverso), per sinistro senza limite annuo, l'onere delle seguenti spese giudiziali e stragiudiziali:

- a) le spese per l'intervento di un legale che assista l'Assicurato;
- b) le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società Gestionaria, o di quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato;
- c) le spese per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio, del consulente tecnico di parte e di periti in genere;
- d) il contributo unificato (D.L. 11/03/2002 n. 28) se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima o di transazione.

Le spese di cui ai precedenti punti a), b), c) e d) sono coperte sia nel caso in cui la controversia si svolga in sede civile, sia qualora essa si svolga in sede penale, fermo restando quanto stabilito dall'art. 6 "Cosa non è Assicurato per le opzioni di tutela legale" lett. c).

L'Assicurato è comunque tenuto a regolarizzare a proprie spese, secondo le norme fiscali relative agli adempimenti per bolli e registri, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo e ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale.

Nel caso di patrocinio di più legali, l'opzione viene prestata unicamente a copertura delle spese per il legale territorialmente competente ai sensi dell'art. 5 "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale per le opzioni di tutela legale" della sezione "Cosa fare in caso di sinistro".

Le opzioni vengono prestate agli assicurati per i casi assicurativi connessi alla circolazione in aree pubbliche e private (escluse le aree aeroportuali) del veicolo indicato in Polizza.

Tabella dei massimali

OPZIONI DI PROTEZIONE LEGALE	MASSIMALE PER SINISTRO SENZA LIMITE ANNUO
Protezione legale Formula Promozione	euro 10.000
Protezione legale Standard	euro 15.000
Protezione legale Plus	euro 20.000
Patente protetta Standard	euro 8.000

ART. 2 CASI GARANTITI

PROTEZIONE LEGALE PER LA CIRCOLAZIONE

A. PROTEZIONE LEGALE FORMULA PROMOZIONE	B. PROTEZIONE LEGALE STANDARD	C. PROTEZIONE LEGALE PLUS
Le opzioni vengono prestate agli assicurati per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in Polizza.	Le opzioni vengono prestate agli assicurati per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in Polizza e all'utilizzo di un'autovettura noleggiata mediante formula "car sharing" .	
<p>Sono garantiti anche il coniuge, il convivente more uxorio risultante dalle norme di legge vigenti, i figli minori e i figli maggiori conviventi risultanti dal certificato anagrafico di residenza, quando siano rimasti coinvolti in incidenti stradali come:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pedoni; • ciclisti; • conducenti di veicoli non soggetti all'Assicurazione obbligatoria; • passeggeri di veicoli adibiti a uso pubblico o privato. 		



A. PROTEZIONE LEGALE FORMULA PROMOZIONE

L'opzione vale per i casi descritti a seguire.

- a. **Il recupero danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi** per i casi in cui opera la procedura di risarcimento di cui all'art. 148 del D.Lgs 209/2005. La copertura opera quindi per i sinistri che non vengono gestiti con la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'art 149 e segg. del D.Lgs 209/2005.
La prestazione di cui al presente punto opera anche, a parziale deroga dell'esclusione di cui all'art. 6 "Cosa non è Assicurato per le opzioni di tutela legale" lett. e) quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza.
- b. **Il recupero danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato** per i casi in cui opera la procedura di cui all'art. 141 del D.Lgs 209/2005, ossia per i danni subiti dal terzo trasportato la cui richiesta di risarcimento deve essere promossa nei confronti dell'Impresa di Assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro.
- c. **La difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi a incidente stradale.** L'opzione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa Polizza l'opzione viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato-Contrahente.



B. PROTEZIONE LEGALE STANDARD

L'opzione vale per i casi descritti a seguire.

- a. **Il recupero dei danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi** nei casi in cui opera la procedura di risarcimento di cui all'art. 148 del D.Lgs 209/2005.
- b. **Il recupero dei danni a persone o a cose subiti per fatti illeciti di terzi** nei casi in cui opera la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'art. 149 e segg. del D.Lgs 209/2005 esclusivamente dopo l'offerta o la negazione di offerta di risarcimento comunicata dalla Compagnia ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 254/2006.

- c. **Il recupero dei danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato** per i casi in cui opera la procedura di cui all'art. 141 del D.Lgs 209/2005, ovvero per i danni subiti dal terzo trasportato la cui richiesta di risarcimento deve essere promossa nei confronti dell'Impresa di Assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro.
- d. **La difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi a incidente stradale.** L'opzione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
Nel caso in cui al Conducente vengano contestati i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime la difesa penale viene garantita con:

Massimale	euro 50.000 per caso assicurativo, senza limite annuo
-----------	---



- e. **La difesa penale per delitti dolosi** connessi a incidente stradale, purché gli assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato, o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Codice Procedura Penale), o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato, o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.



Gli assicurati hanno l'obbligo di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o abbiano comunque avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

La Società Gestionaria rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato.

La Società Gestionaria richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio nei casi in cui:

- il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo,
- l'Assicurato non trasmetta alla Società copia della sentenza entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione,

La prestazione opera in deroga alle esclusioni di cui all'art. 6 "Cosa non è Assicurato per le opzioni di tutela legale" lett. b), e) e j).

- f. **Proporre opposizione**, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida, irrogata in seguito ad incidente stradale. La Società Gestionaria provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire alla Società Gestionaria il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente prestazione opera in deroga all'art. 6 "Cosa non è Assicurato per le opzioni di tutela legale", lett. i).
- g. **L'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo** indicato in Polizza, sequestrato in seguito ad incidente stradale. Si evidenzia che la garanzia non è valida per il veicolo noleggiato mediante formula "car sharing".
- h. **Controversie contrattuali**, ovvero nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo Assicurato. La prestazione opera esclusivamente per i casi assicurativi che hanno un valore in lite superiore a euro 200 (duecento). In caso di sostituzione del veicolo sono garantite le controversie relative all'acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello Assicurato e alla vendita del veicolo stesso avvenute entro un mese prima e fino ad un mese dopo dalla data di sostituzione in Polizza del veicolo. Si evidenzia che la garanzia non è valida per il veicolo noleggiato mediante formula "car sharing".



Deroghe

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 6 "Cosa non è Assicurato per le opzioni di tutela legale" lett. e), nei casi alle lettere a), b), d), f), g) la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la **guida in stato di ebbrezza**.



Particolarità

La copertura per la **richiesta di risarcimento danni di cui ai punti a) e c)**, viene garantita con:

Massimale	euro 100.000 per caso assicurativo, senza limite annuo
-----------	--

- per i sinistri con lesioni a persone superiore a 9 (nove) punti di invalidità avvenuti in Italia;
- per tutti i sinistri con lesioni a persone avvenuti negli altri paesi europei o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempre che il Foro competente si trovi in questi territori.

Attenzione

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa Polizza l'opzione viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato-Contraente.



C. PROTEZIONE LEGALE PLUS

L'opzione vale per i casi descritti a seguire.

- Il recupero dei danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi** nei casi in cui opera la procedura di risarcimento di cui all'art. 148 del D.Lgs 209/2005.
- Il recupero dei danni a persone o a cose subiti per fatti illeciti di terzi** nei casi in cui opera la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'art. 149 e segg. del D.Lgs 209/2005 esclusivamente dopo l'offerta o la negazione di offerta di risarcimento comunicata dalla Compagnia ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 254/2006.
- Il recupero dei danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato** per i casi in cui opera la procedura di cui all'art. 141 del D.Lgs 209/2005 ovvero per i danni subiti dal terzo trasportato la cui richiesta di risarcimento deve essere promossa nei confronti dell'Impresa di Assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro.
- La difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi a incidente stradale.** L'opzione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Nel caso in cui al Conducente vengano contestati i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime viene garantita la difesa penale fino al massimale indicato.

Massimale	euro 100.000 per caso assicurativo, senza limite annuo
-----------	--



- La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi** connessi a incidente stradale, purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Codice Procedura Penale) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.



Gli assicurati hanno l'obbligo di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o abbiano comunque avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

La Società Gestionaria rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato.

La Società Gestionaria richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio nei casi in cui:

– il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, l'Assicurato non trasmetta alla Società copia della sentenza entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione,

La prestazione opera in deroga alle esclusioni di cui all'art. 6 "Cosa non è Assicurato per le opzioni di tutela legale" lett. b), e) e j).

- f. **Proporre opposizione**, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso. Proporre il ricorso al Prefetto o l'opposizione avanti il Giudice Ordinario di primo Grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate in conseguenza di un incidente stradale. La Società Gestionaria provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione e/o del ricorso. L'Assicurato deve far pervenire alla Società Gestionaria il provvedimento in originale entro 5 (cinque) dalla data di notifica dello stesso. La presente prestazione opera in deroga all'art. 6 "Cosa non è Assicurato per le opzioni di tutela legale" lett. i).
- g. **L'assistenza nei procedimenti di dissequestro** del veicolo indicato in Polizza, sequestrato in seguito a incidente stradale. Si evidenzia che la garanzia non è valida per il veicolo noleggiato mediante formula "car sharing".
- h. **Sostenere controversie** nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo Assicurato, sempreché il valore in lite sia superiore a euro 100. La presente opzione, in deroga all'art. 1 "Dove vale la copertura" della sezione "Condizioni di Assicurazione", viene estesa ai casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati negli altri Paesi dell'Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.
In caso di sostituzione del veicolo sono garantite le controversie relative all'acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello Assicurato e alla vendita del veicolo stesso avvenute entro un mese prima e fino a un mese dopo dalla data di sostituzione in Polizza del veicolo. Si evidenzia che la garanzia non è valida per il veicolo noleggiato mediante formula "car sharing".
- i. **L'anticipo** da parte della Società Gestionaria, fino a un importo massimo equivalente in valuta locale al valore del massimale, della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa a incidente stradale verificatosi all'estero. L'anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi alla Società Gestionaria entro un mese dalla data di erogazione;
- j. **L'assistenza di un interprete** in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa a incidente stradale verificatosi all'estero.
- k. **Gli arbitri per la decisione di controversie**. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.
- l. **Errata variazione dei punti**. Presentare ricorso amministrativo o giurisdizionale alle competenti autorità avverso le comunicazioni dell'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida che determinano l'illegittima variazione del punteggio sulla patente dell'Assicurato.
La presente prestazione opera in deroga all'art. 6 "Cosa non è Assicurato per le opzioni di tutela legale" lett. h).
- m. **Il ricorso o l'opposizione avverso la sanzione amministrativa** accessoria di ritiro e/o sospensione della patente di guida comminata all'Assicurato a causa della circolazione non autorizzata del proprio veicolo a seguito di furto o a causa della clonazione della targa del veicolo.



La prestazione vale solo per il Proprietario o il Locatario del veicolo Assicurato. Sarà **onere dell'Assicurato**, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare il furto del veicolo o la clonazione della targa.

Massimale	euro 2.500 per caso assicurativo, senza limite annuo
-----------	--

n. Proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida derivanti da violazioni del Codice della Strada.



Deroghe

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 6 "Cosa non è Assicurato per le opzioni di tutela legale" lett. e), nei casi alle lettere a), b), d), f), g), n) la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la **guida in stato di ebbrezza**.



Particolarità

La copertura per la **richiesta di risarcimento danni di cui ai punti a) e c)** viene garantita con:

Massimale	euro 100.000 per caso assicurativo, senza limite annuo
-----------	--

- per i sinistri con lesioni a persone superiore a 9 punti di invalidità avvenuti in Italia;
- per tutti i sinistri con lesioni a persone avvenuti negli altri paesi europei o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempre che il Foro competente si trovi in questi territori.

Attenzione

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa Polizza l'opzione viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato-Contrahente.

PROTEZIONE LEGALE PER LA PATENTE

D. PATENTE PROTETTA STANDARD

L'opzione è operante:

- nei confronti della persona indicata in Polizza**, purché guidi un veicolo per il quale la persona stessa è abilitata (formula personal);
oppure
- nei confronti della persona che guidi il veicolo Assicurato** in Polizza per la R.C. Auto per la guida del quale la persona stessa è abilitata (formula targa).

L'opzione vale per i casi descritti a seguire.

- Difesa penale.** Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale.
- Violazioni al Codice della Strada.** Proporre opposizione o ricorso avverso le violazioni al Codice della Strada comportanti la decurtazione di un punteggio superiore a cinque punti. La presente prestazione opera solo se sussistono fondate ragioni in diritto.
- Sanzioni amministrative accessorie.** Proporre opposizione o ricorso avverso accertamenti e provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione, revoca del documento di guida derivanti da violazioni di norme di comportamento del Codice della Strada.

- d. **Errata variazione dei punti.** Presentare ricorso amministrativo o giurisdizionale alle competenti autorità avverso le comunicazioni dell'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida che determinano l'illegittima variazione del punteggio sulla patente dell'Assicurato.

Le prestazioni di cui alle lett. a), b), c) e d) operano in deroga all'art. 6 "Cosa non è Assicurato per le opzioni di tutela legale" lett. h).

- e. **Indennità Autoscuola (Opzione di Perdite Pecuniarie).** La Compagnia rimborserà, entro il limite sotto riportato, il costo sostenuto per il pagamento di un corso valido al recupero dei punti decurtati all'Assicurato/Conducente quale conseguenza di una violazione del Codice della Strada avvenuta in costanza di Polizza, **previa esibizione della documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso.**

Limite	euro 500
--------	----------

- f. **Indennità Zero Punti (Opzione di Perdite Pecuniarie).** La Compagnia rimborserà, entro il limite sotto riportato, il costo sostenuto per il pagamento della revisione e per il riottenimento del documento di guida qualora l'Assicurato/Conducente, in costanza di Polizza, commetta infrazioni al Codice della Strada che azzerino il punteggio.

La presente prestazione opera a condizione che:

- l'Assicurato/Conducente abbia avuto almeno 10 punti effettivi in costanza di Polizza;
- fornisca documentazione comprovante la sussistenza di quanto sopra e la ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'esame.

Limite	euro 1.000
--------	------------

E. PATENTE PROTETTA STANDARD CON GARANZIA AGGIUNTIVA 1 (Opzione di perdite pecuniarie)

Le seguenti prestazioni operano in estensione all'opzione Patente Protetta Standard (punto D del presente articolo).

Le prestazioni che seguono valgono a favore del Contraente/azienda indicato in Polizza contro il pregiudizio economico derivante da provvedimenti di ritiro, sospensione o interdizione alla guida avvenuti in Europa o in Turchia subiti dai propri dipendenti **iscritti nel libro matricola e/o agenti di commercio** in regola con la vigente normativa, per violazioni commesse durante il periodo di efficacia della Polizza.

Nel caso in cui il Contraente sia una Spa, Srl, Sas o Snc (non è concedibile a "Enti Pubblici", "Consorti", "Cooperative" e/o altro), le opzioni operano anche nel caso di provvedimenti adottati nei confronti di soci e amministratori che prestano attività continuativa all'interno della stessa.

Nel caso in cui il ritiro, la sospensione della patente di guida o l'interdizione alla guida in Europa o in Turchia avvengano a seguito della violazione delle norme previste ai sotto indicati articoli del Codice della Strada o, per l'Europa o Turchia, per la violazione di fattispecie analoghe a quelle di tali articoli, sono garantiti:

- **opposizione o ricorso** avverso il provvedimento di ritiro, sospensione della patente di guida o avverso il provvedimento di interdizione alla guida in Europa o in Turchia;
- **il pagamento** al Contraente/azienda della diaria convenuta in Polizza per le violazioni del Codice della Strada di cui:
 - art. 142 comma 9 e 12 Limiti di velocità;
 - art. 143 comma 12 Posizione dei veicoli sulla carreggiata;

- art. 145 comma 11 Precedenza;
- art. 146 comma 3 bis Violazione della segnaletica stradale;
- art. 147 comma 6 Comportamento ai passaggi a livello;
- art. 148 comma 16 Sorpasso;
- art. 149 comma 5 Distanza di sicurezza tra veicoli;
- art. 150 comma 5 Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombranti o su strade di montagna;
- art. 172 comma 8 e 9 Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta;
- art. 176 comma 22 Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e strade extraurbane principali;
- art. 186 comma 2 Guida sotto l'influenza dell'alcol (in deroga all'art. 7, lett. g).

Nel caso di interdizione alla guida comminata da un'autorità di un paese europeo (Italia, San Marino e Città del Vaticano esclusi) o della Turchia per la violazione di fattispecie analoghe a quelle di cui agli articoli sopra indicati, la diaria viene corrisposta al 50% rispetto a quella convenuta in Polizza.

In caso di azzeramento di punti la diaria viene corrisposta solo per il periodo di ritiro/sospensione conseguente a violazioni garantite in Polizza, e non per l'eventuale più lungo periodo di inabilitazione alla guida.

In deroga all'art. 3 "Insorgenza del sinistro e decorrenza dell'opzione", nel caso in cui la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione della patente sia prevista al verificarsi di più infrazioni, quando una di queste sia stata commessa antecedentemente alla data di efficacia della Polizza e/o alla guida di veicoli diversi da quello identificato in Polizza, la diaria viene corrisposta al 50%**. Le altre prestazioni valgono per i casi assicurativi derivati da violazioni commesse durante il periodo di efficacia del Contratto.

Quando la medesima prestazione è prevista più volte all'interno della Polizza si considera in copertura solo nella formulazione più favorevole all'Assicurato.

Le prestazioni precedenti operano in deroga all'art. 7 "Cosa non è Assicurato per l'opzione di perdite pecuniarie", lett. i).

ART. 3 INSORGENZA DEL SINISTRO E DECORRENZA DELL'OPZIONE

Cosa si intende per "caso assicurativo"?

Ai fini della Polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende

- **per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali:** il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- **per tutte le restanti ipotesi:** il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di Contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

Quando si presta l'opzione?

L'opzione viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della Polizza, in caso di controversie contrattuali;
- per tutte le altre ipotesi: durante il periodo di validità della Polizza.

L'opzione si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del Contratto e che siano stati denunciati alla Compagnia, nei modi e nei termini degli artt. 5 "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale per le opzioni di tutela legale" e 7 "Denuncia e gestione del caso Assicurativo relativo all'opzione di perdite pecuniarie e alla diaria" di cui alla sezione "Cosa fare in caso di sinistro", entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del Contratto stesso.

Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:

- vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, l'opzione viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

ART. 4 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELL'OPZIONE

Nel caso in cui l'**Assicurato** voglia avvalersi dell'opzione **deve**:

- **informare** immediatamente la Società Gestionaria in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- **conferire delega** al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova di cui venga a conoscenza e fornire ogni possibile informazione impegnandosi inoltre nella raccolta e preparazione dei documenti necessari.

ART. 5 RECUPERO DI SOMME

I risarcimenti ottenuti e le somme comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale e interessi, spettano integralmente all'Assicurato.

Gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente vanno invece a favore della Società Gestionaria che le ha sostenute o anticipate.

ART. 6 COSA NON È ASSICURATO PER LE OPZIONI DI TUTELA LEGALE

Le opzioni Formula promozione, Standard e Plus non sono valide:

- a) per il pagamento di multe, ammende, pene pecuniarie e sanzioni in genere;
- b) per fatti dolosi delle persone assicurate, del Conducente o del Contraente;
- c) per qualsiasi spesa derivante dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;

- d) se il Conducente non è abilitato alla guida del veicolo utilizzato, se questo è usato in difformità dall'immatricolazione o, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, oppure non è coperto da regolare Assicurazione obbligatoria R.C.A., salvo il caso in cui l'Assicurato/Conducente, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista e alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere responsabile dell'omissione degli obblighi di cui D.lgs 209/2005 e successive modifiche;
- e) nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcol o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l'omissione di fermata e assistenza;
- f) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive di qualsiasi natura, alle relative prove e a tutte le verifiche previste nel regolamento di gara;
- g) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca viene adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali, ovvero per non essersi l'Assicurato sottoposto ad accertamenti sanitari o esami di idoneità in sede di revisione;
- h) in materia fiscale e amministrativa;
- i) se il Conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcol;
- j) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, danneggiamento volontario, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- k) per controversie con la Compagnia.

ART. 7 COSA NON È ASSICURATO PER L'OPZIONE DI PERDITE PECUNIARIE

L'opzione Perdite Pecuniarie non è operante:

- a) per il pagamento di multe, ammende, pene e sanzioni pecuniarie;
- b) per fatti dolosi dell'Assicurato, del Conducente o del Contraente;
- c) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
- d) se il Conducente non è abilitato alla guida del veicolo utilizzato;
- e) se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione o per una destinazione o uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione;
- f) per vertenze con la Compagnia.

Limitatamente alla prestazione "Patente protetta con garanzia aggiuntiva 1", l'opzione non opera inoltre:

- g) nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcol o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l'omissione di fermata e assistenza;
- h) se il Conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcol;
- i) se il veicolo non è coperto da regolare Assicurazione R.C.A., salvo il caso in cui l'Assicurato/Conducente, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi predetti;
- j) qualora il Contraente non abbia dichiarato, quando richiesto, l'esistenza di provvedimenti di ritiro, sospensione o revoca della patente, comminati nei cinque anni precedenti alla sottoscrizione della Polizza;
- k) nei casi di contestazione per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità;

- l) per violazioni di carattere amministrativo non direttamente connesse a eventi derivanti dalla circolazione dei veicoli, che comportino la sospensione e/o il ritiro della patente, di cui al titolo IV del Codice della Strada. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
- decorrenza di termini di validità della patente o della CqC (carta di qualificazione Conducente);
 - mancata conversione della patente extra UE o extra SEE (Spazio Economico Europeo) in Italiana;
 - mancata conversione della patente nazionale in patente Europea;
 - revisione della patente per motivi diversi dall'azzeramento del punteggio;
 - perdita dei requisiti fisici e/o psichici per la patente;
- m) per violazioni di qualsiasi natura, connesse o meno alla circolazione dei veicoli, che comportino la revoca della patente;
- n) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene emesso per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 2 "Casi garantiti" ai punti D) "Patente Protetta Standard" ed E) "Patente Protetta con garanzia aggiuntiva 1" della presente Sezione.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO



COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

In questa Sezione vengono indicate le modalità di denuncia del sinistro, sia per la garanzia R.C.A. che per le opzioni facoltative acquistabili dal Contraente.

Premessa

Nella presente sezione sono riportate le disposizioni che disciplinano le modalità di denuncia del sinistro:

- della garanzia R.C.A.
- della opzioni facoltative acquistabili (Assistenza e Protezione legale).

Sezione R.C.A.

ART. 1 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

- **redigere** il modulo di constatazione amichevole di incidente, approvato dall'IVASS, secondo l'art. 143 della Legge;
- **fornire** tutte le indicazioni e i dati relativi sia alla Polizza che al sinistro, così come indicato nel modulo stesso;
- **presentare** la denuncia entro 3 giorni dalla data del sinistro, o dal momento in cui l'Assicurato possa farlo;
- **fornire** il più velocemente possibile tutti i documenti (compresi gli eventuali atti giudiziari) relativi al sinistro.

Se la denuncia del sinistro e la sua completa documentazione vengono presentati in ritardo o si omette di farlo, in base all' art. 1915 Codice Civile **la Compagnia ha diritto di rivalersi integralmente o parzialmente** in ragione del pregiudizio sofferto per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in ottemperanza all'art. 144 della Legge.

INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE

L'Assicurato può inoltrare richiesta di risarcimento per danni dalla circolazione stradale, provocati da veicoli stazionanti abitualmente e assicurati in un altro Stato membro UE, e accaduti in uno degli Stati aderenti al sistema della Carta Verde, oltre che al responsabile del sinistro, anche alla Società con cui è Assicurato il veicolo responsabile del sinistro o al suo mandatario designato nel territorio italiano.

ART. 2 INDENNIZZO DIRETTO: MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO

Nel caso in cui sia applicabile ciò che è stabilito nell'art. 149 della Legge e ai sensi del D.P.R. 254/2006, per ottenere il risarcimento dei danni subiti, **l'Assicurato che si ritiene in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve inviare la richiesta di risarcimento alla Compagnia tramite:**

- **lettera raccomandata** con avviso di ricevimento, spedita a Generali Italia - Via Marocchessa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso;
- **telegramma** a Generali Italia - Via Marocchessa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso;
- **fax** 045 68 33 620;
- **e-mail** inviata all'indirizzo indicato nel sito della Compagnia:
aperturasinistri.cattolica@generali.com
- **PEC** cattolica@pec.generaligroup.com;

ART. 3 GESTIONE DELLE VERTENZE

La Compagnia, fino a quando ne ha interesse, si fa carico della gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in nome dell'Assicurato nella sede in cui si discute del risarcimento del danno, designando, se necessario, legali e/o tecnici.

Può anche provvedere alla difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto dell'avvenuta soddisfazione dei danneggiati.

La Compagnia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

La Compagnia ha diritto di rivalersi verso l'Assicurato per le somme pagate al terzo nella misura in cui contrattualmente avrebbe potuto ridurre o rifiutare la prestazione.

DOVERI DEL CONTRAENTE

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio allorché la procedura lo richieda.

Sezione ASSISTENZA

ART. 4 DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI



In caso di sinistro, per potere usufruire delle prestazioni assistenza l'Assicurato dovrà contattare preventivamente la Struttura Organizzativa che interverrà direttamente, o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Nel caso in cui la prestazione sia legata alla persona, l'Assicurato è tenuto a fornire (anche mediante il proprio medico curante) alla Struttura Organizzativa, tutte le informazioni necessarie per l'erogazione delle prestazioni di assistenza, pena la perdita al diritto alle prestazioni stesse.

La richiesta di rimborso, quando autorizzata dalla Struttura Organizzativa, dovrà essere corredata dai documenti giustificativi con il dettaglio delle spese sostenute dall'Assicurato.

NOTA BENE:

Salvo casi di comprovata e oggettiva forza maggiore, il diritto alle assistenze fornite dalle Compagnia decade nel caso in cui l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro e abbia provveduto in autonomia ad attivare prestazioni di Assistenza senza previa autorizzazione da parte della Struttura Organizzativa.

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa non saranno rimborsate.

Per le opzioni Assistenza Small, Medium e Large: tutte le prestazioni non possono essere fornite, per ogni annualità assicurativa, per un numero di volte superiore a quanto indicato negli articoli che le descrivono al punto "Erogabilità".

Per l'opzione Assistenza Moto tutte le prestazioni non possono essere fornite più di tre volte per tipo per ogni annualità assicurativa.

Le prestazioni all'estero saranno erogate solo entro i primi 60 giorni di permanenza continuativa all'estero.

Sezione PROTEZIONE LEGALE

ART. 5 DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE PER LE OPZIONI DI TUTELA LEGALE

L'Assicurato deve immediatamente:

- **denunciare** alla Società Gestionaria o alla Compagnia il verificarsi di ogni sinistro non appena questo si verifichi e/o egli ne abbia avuto conoscenza;
- in ogni caso **far pervenire** immediatamente alla Società Gestionaria notizia di ogni atto notificato;
- contestualmente **indicare** alla Società Gestionaria il nome di un legale di sua fiducia che risieda nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia.

Nel caso in cui l'Assicurato non fornisca tale indicazione, la Società Gestionaria, tramite lettera raccomandata A.R., rinnova all'Assicurato l'invito a esercitare la facoltà di scelta del legale. Nel caso in cui l'Assicurato non comunichi alla Società Gestionaria il nome del legale da lui prescelto nel termine di 15 giorni dal ricevimento della suddetta raccomandata, la Società Gestionaria provvederà direttamente alla nomina del legale, a cui dovrà essere conferito mandato.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere un proprio legale qualora vi sia conflitto di interessi con la Compagnia o con la Società Gestionaria.

ART. 6 GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO PER LE OPZIONI DI TUTELA LEGALE

Ricevuta la denuncia, la Società Gestionaria si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non avvenga, la pratica viene trasmessa e seguita dal legale nominato secondo l'art. 5 "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale per le garanzie di tutela legale", sempreché le pretese dell'Assicurato risultino fondate e sostenibili, sulla base di una preliminare valutazione scritta dello stesso legale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale.

L'opzione viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione risulta fondata e sostenibile, sulla base di una preliminare valutazione scritta del Legale nominato.

L'Assicurato non può giungere direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società Gestionaria.

L'eventuale nomina di un consulente tecnico di parte, o di un perito, in genere viene concordata con la Società Gestionaria.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

La Società Gestionaria, così come la Compagnia, non sono responsabili dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti in genere.

Conflitto di interessi/disaccordo

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Compagnia e/o la Società Gestionaria, la decisione può venire demandata, fermo il diritto dell'Assicurato di adire alle vie giudiziarie, a un arbitro designato di comune accordo dalle parti: o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede l'agenzia cui è assegnata la Polizza.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. La Società Gestionaria avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

ART. 7 DENUNCIA E GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO RELATIVO ALL'OPZIONE DI PERDITE PECUNIARIE E ALLA DIARIA

Relativamente all'opzione di perdite pecuniarie "**Indennità Autoscuola**" e "**Indennità Zero punti**", l'Assicurato deve:

- **presentare** alla Compagnia immediata denuncia del caso assicurativo;
- **produrre** copia del provvedimento sanzionatorio e della documentazione fiscalmente valida comprovante i costi sostenuti;
- **produrre** copia, quando richiesto, dei provvedimenti di sospensione e di restituzione della patente di guida o della documentazione dell'avvenuta attribuzione del nuovo punteggio.

La Compagnia, ricevuta la denuncia del caso assicurativo e verificata l'operatività dell'opzione in Polizza e la completezza della documentazione ricevuta, provvede al rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato o al pagamento delle Indennità previste.

Relativamente alla "**garanzia aggiuntiva 1**", descritta all'Art. 2 "Casi garantiti" punto E) della sezione Protezione Legale, l'Assicurato deve:

- **dare notizia** del provvedimento inibitorio a mezzo lettera raccomandata, indirizzata alla Compagnia, nel termine massimo di 7 giorni dalla data di notifica dello stesso, allegandone relativa copia;
- **avvisare** immediatamente la Compagnia dell'avvenuta restituzione della patente allegando la relativa documentazione.

L'indennizzo viene corrisposto al termine del periodo di interdizione e al più tardi entro 15 giorni dalla presentazione di copia del verbale di restituzione del documento di guida. L'Assicurato può chiedere che l'indennità maturata a suo favore gli sia corrisposta alla fine di ciascun mese solare.

Nel caso di revoca della patente, il pagamento dell'intero ammontare della diaria per il periodo convenuto avviene con rateizzazione mensile.

In caso di morte dell'Assicurato durante il periodo di inabilitazione alla guida, la Compagnia corrisponde agli eredi, o alle persone designate come beneficiari, le indennità maturate fino al giorno del decesso.

Conflitto di interessi/disaccordo

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Compagnia e/o la Società Gestionaria, la decisione può venire demandata, fermo il diritto dell'Assicurato di adire alle vie giudiziarie, a un arbitro designato di comune accordo dalle parti; o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede l'agenzia cui è assegnata la Polizza.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La Società Gestionaria avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

RC CICLOMOTORI E MOTOCICLI

